SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1594-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORI GENERALI SPEZIA e CAROLLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1979
(V. *Stampato n.* **2432**)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 marzo 1979

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981

Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 1979

Nel presente stampato sono pubblicate anche le relazioni sugli stati di previsione della spesa dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica (relatore Pala) e delle partecipazioni statali (relatore Giacometti).

I rapporti delle Commissioni permanenti sugli altri stati di previsione della spesa, gli ordini del giorno accolti dal Governo, nonchè gli ordini del giorno e gli emendamenti non accolti o respinti, sono contenuti nel separato stampato N. 1594-A/Allegato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950) — 2-3-4

INDICE

RELAZIONE GENERALE SUL BILANCIO

1. — Relazione sullo stato di previsione dell'entrata (relatore generale Spezia) . . . . . *Pag.* 5

2. — Relazione sullo stato di previsione della spesa (relatore generale Carollo) . . . . . » 19

Sez. I — Relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore Pala) . . . . . » 33

Sez. II — Relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali (relatore Giacometti) . » 36

DISEGNO DI LEGGE . . . . . » 39

RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(RELATORE SPEZIA)

ONOREVOLI SENATORI.

1. — La crisi di Governo ancora in atto, non ci può esimere da quello che rimane comunque un nostro preciso compito; di discutere cioè e votare, il disegno di legge n. 1594, recante il « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 ».

Infatti a ciò siamo chiamati dal dettato dell'ultimo comma dell'articolo 72 e dal primo comma dell'articolo 81 della Costituzione, proprio perchè quando il Governo presentò il disegno di legge di bilancio alle Camere (secondo il disposto dell'articolo 15, primo comma, della legge n. 468 del 5 agosto 1978), era legittimamente in carica.

C'è inoltre da sottolineare che i limiti fissati dalla Costituzione (comma secondo dell'articolo 81) e ribaditi dall'articolo 16 della legge n. 468 del 1978 (primo comma) per l'esercizio provvisorio, non consentono certo rinvii all'esame del disegno di legge di bilancio, tanto più che il disegno di legge governativo approvato dal Senato (n. 1500), prevede l'esercizio provvisorio fino al 31 marzo prossimo.

2. — È evidente che una diversa e migliore situazione politica generale, ci avrebbe consentito una più puntuale e producente utilizzazione di questo annuale e fondamentale appuntamento, proprio in considerazione del fatto che il bilancio di previsione per il 1979 è il primo, che viene redatto in base alla nuova legge di « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » del 5 agosto 1978, n. 468. Ma comunque non manca certo lo spazio per qualche, mi auguro, utile considerazione.

3. — Dirò subito che il dovermi limitare a considerazioni sulla sola parte del bilancio che concerne le entrate, mi fa sentire alquanto « costretto » ed anche dubbioso di invadere indebitamente un campo non a me assegnato, ma ad onta di ogni possibile e marginale interferenza, è pur vero che trattandosi comunque di risorse finanziarie infinitamente inferiori anche alle più urgenti necessità di intervento (spesso solo indirettamente produttive, quali potrebbero essere gli interventi per la sistemazione idro-geologica), la spesa non può che essere condizionata dall'entrata, la quale a sua volta dovrà essere senz'altro la maggiore possibile, ma sarà comunque limitata.

4. — A questo proposito ritengo sia necessario richiamare il secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 che recita: « la legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario », unitamente al terzo comma, il quale precisa che: « tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale ».

Nella concretezza del bilancio, ciò significa che la differenza fra la « spesa totale complessiva » ed il totale delle entrate del I, II e III titolo, verrà in ogni caso coperta con il titolo IV, cioè con il ricorso al mercato finanziario.

A questo proposito, ci si dovrebbe invece preoccupare di stabilire un punto di riferimento per la determinazione del « livello massimo », che potrebbe essere ad esempio un parametro non certamente rigido di proporzionalità con gli altri titoli dell'entrata, in modo tale che il titolo IV delle « entrate dello Stato » non possa risultare comunque eccessivamente sperequato nei confronti degli altri primi tre titoli. Infatti la prima proposta del Governo nella legge finanziaria, prevedeva una « accensione di prestiti » per

51.275 miliardi per pareggiare una spesa totale di 105.777 miliardi, mentre ora l'articolo 50 della stessa legge, ha elevato a 55.803 miliardi la massima possibilità di accensione di pretsiti, i quali peraltro con le variazioni previste dai disegni di legge 1594/1-*bis* e 1-*ter*, assommano ad un totale di 55.795 miliardi (con ben 4.520 miliardi in più rispetto alla proposta iniziale), per pareggiare una spesa totale di 119.396 miliardi.

La procedura adottata costituisce senza dubbio una risposta formalmente ineccepibile al disposto del quarto comma dell'articolo 81 della Cosittuzione, ma certamente pericolosa nella sua sostanza, per le incerte prospettive che potrebbe aprire.

5. — Queste considerazioni vorrebbero evidenziare il fatto che il ricorso all'accensione di debiti, costituisce senza dubbio il mezzo più immediato di copertura, mentre la nostra attenzione dovrebbe e deve essere puntata maggiormente su altri mezzi, i quali non potendo contare sulla istituzione di nuove entrate, sulla maggiorazione di entrate già previste o sulla riduzione di stanziamenti già decisi, deve insistere soprattutto nella direzione delle maggiori entrate rispetto a quelle previste. Ciò si può ottenere in misura abbastanza consistente con la costante riduzione delle evasioni (più efficace se non affidata in misura eccessiva alla discrezionalità delle persone, ma a procedure automatiche e facilmente controllabili, quali le bollette per le merci trasportate ai fini dell'IVA, in vigore dal 1° gennaio scorso), ed attraverso il passaggio di un rilevante numero di contribuenti, in modo automatico, da scaglioni di reddito inferiori a scaglioni superiori, e pertanto allo scatto in avanti delle aliquote di imposta, in conseguenza degli aumenti dei redditi indicizzati.

Va da sè che le prospettive più sostanziali e durature per l'incremento delle entrate, poggiano sulla ripresa e stabilità del quadro economico nazionale con la conseguente possibilità dell'uso più flessibile ed adeguato dello strumento creditizio ai fini degli investimenti e pertanto della produttività; è altrettanto evidente peraltro che l'incertezza del quadro politico non costituisce certo un impulso alla ripresa economica.

6. — Ma mi sia consentito soffermarmi, anche se solo per qualche istante e proprio per i precisi compiti della nostra Commissione, su di una considerazione di fondo e cioè che « l'evoluzione dell'attività finanziaria richiede che il bilancio dello Stato non sia più soltanto un mezzo di rappresentazione e di autorizzazione delle entrate e delle uscite, ma anche uno strumento di politica economica e di verifica della sua influenza sull'equilibrio economico generale ».

Questo auspicio degli studiosi del ramo, che trova realistico fondamento nella evoluzione delle istituzioni politiche del nostro Paese, ritengo che si possa dichiarare avviato ad una concreta attuazione fin dalla legge 1° marzo 1964, n. 62 (la legge Curti), ma in modo certamente più coerente e aggiornato con la legge 5 agosto 1978, n. 468. Infatti con questa legge è stata perentoriamente stabilita la interdipendenza e la stretta complementarità fra i vari livelli di Governo (centrale, regionale, provinciale e comunale), gli enti pubblici non economici, gli enti ospedalieri, le aziende autonome dello Stato, gli enti portuali e l'Enel.

Interdipendenza e complementarità già stabilite, per quanto riguarda gli enti locali territoriali, dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante il titolo « Programmazione nazionale e regionale » e che al quarto e ultimo comma recita appunto: « la programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica ».

Si tratta indubbiamente di un notevole salto di qualità, essendo una prospettiva che si affida ormai ad una serie di provvedimenti legislativi già operanti e sufficientemente omogenei.

Per completezza debbo peraltro ricordare che in questo quadro rientra pure l'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 335; la norma cioè che stabilisce che il bilancio pluriennale regionale deve essere elaborato con riferimento al programma regionale di sviluppo (definito con la partecipazione degli enti locali sub-regionali).

È quindi soltanto una precisa volontà rivolta al più stretto controllo e coordinamento di tutta la finanza pubblica che conferisce credibilità ad un nuovo avvio della programmazione, cioè di uso definito delle risorse al fine del riequilibrio del territorio e dei settori produttivi. Senza una corretta finalizzazione delle risorse finanziarie, è evidente che il disegno programmatorio finisce per essere comunque velleitario e perciò dannoso.

Non sarà pertanto inutile ricordare che la seria attuazione di tale disegno, richiede non soltanto interventi incentivanti a favore delle aree deboli, ma contemporaneamente richiede la definizione di provvedimenti disincentivanti per le aree forti, che potranno operare, ovviamente, solo quando sarà superato il periodo di crisi.

7. — Non sono certo da respingere peraltro alcune richieste di più diretta partecipazione mediante il ripristino, da parte degli enti locali, di imposte da essi direttamente stabilite e riscosse, a condizione comunque che anche questa parte della finanza locale non sfugga ai concetti precedentemente espressi.

8. — Altro punto certamente essenziale per l'avvio di un reale coordinamento della finanza pubblica, è costituito dalla necessità che il Ministero del tesoro dia con tempestività le indicazioni agli enti di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge n. 468 del 1978, affinchè possano effettivamente, « dopo un anno della entrata in vigore » della legge, « adeguare » il loro « sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato ». Queste scadenze risultano peraltro ulteriormente confermate dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, che ha, in pari tempo, prorogato l'obbligo della trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province, a partire dal 1° gennaio 1980.

Pure necessaria torna la sollecita determinazione da parte del Presidente del Consiglio, su proposta dei ministri del Tesoro e del Bilancio, degli « enti pubblici non economici » previsti dal sesto ed ultimo comma dell'articolo 25 della legge n. 468 del 1978, a completamento dell'allegato A della stessa legge e di conseguenza a completa definizione dell'ambito concernente il « settore pubblico allargato ».

9. — Per quanto ho potuto rilevare nel corso della stesura di questa breve relazione, per il necessario approfondimento di alcuni testi legislativi, e memore di inconvenienti già sorti in Aula per alcune difficoltà di collegare nuove norme con leggi precedenti (ricordo, ad esempio, il contrasto di alcune disposizioni in discussione, con le disposizioni CEE per il settore agricolo), mi torna doveroso segnalare la necessità che la iniziativa del parlamentare sia sostenuta da un « ufficio legislativo », adeguatamente strutturato per numero e qualità di personale addetto.

Ognuno di noi è spesso messo sotto accusa dai cittadini, per la « qualità » complessiva della nostra produzione legislativa; a questo grave inconveniente non si può certo rispondere facendo diventare i parlamentari dei tecnici, ma bensì dando a loro supporti adeguati.

Cito di proposito un esempio che può essere considerato anche marginale; mi riferisco cioè alla formulazione del primo comma — primo alinea — dell'articolo 6 della legge n. 468 del 1978; è un articolo questo, che ha sostituito l'articolo 37 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, così come è stato riformulato nell'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62. Bisogna pur ammettere che la formulazione del citato articolo 37 era certamente più chiara che non quella dell'attuale articolo 6, per quanto concerne la definizione del numero dei titoli; infatti il terzo comma dell'articolo 37 stabiliva chiaramente che l'accensione ed il rimborso di prestiti doveva trovare « esposizione distinta dalle precedenti entrate e spese », cosa che invece nel nuovo articolo 6, è più deducibile dalla prassi, che è chiaramente indicata.

10. — Riporto di seguito alcuni dati riassuntivi del bilancio triennale e quindi del bilancio per il 1979:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO TRIENNALE 1979-1981

	1979	*1980*	*1981*
		(*milioni di lire*)	
ENTRATE			
1. — Tributarie (titolo I)	46.752.276	53.351.250	58.472.500
2. — Extratributarie (titolo II)	16.763.713	17.454.270	21.284.100
3. — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti (titolo III)	84.654	93.690	98.593
(di cui: riscossioni crediti)	(7.366)	(11.399)	(12.900)
4. — Totale entrate finali	63.600.643	70.899.210	79.855.193
5. — Accensioni di prestiti (titolo IV) . .	55.795.329	62.243.970	65.015.509
6. — Totale complessivo entrate	119.395.972	133.143.180	144.870.702

Ritengo doveroso fare seguire ora, alcune note di specificazione sulle previsioni delle entrate per l'anno 1979, sempre del bilancio di competenza.

Il progetto di bilancio per il 1979, presentato al Parlamento il 30 settembre 1978, prevedeva un ammontare complessivo di introiti, come si è visto, pari a miliardi 105.777, riferibile per miliardi 46.752 a entrate tributarie, miliardi 7.665 ad entrate extratributarie, miliardi 85 ad introiti per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e miliardi 51.275 ad entrate per accensione di prestiti.

Successivamente sono state presentate al Parlamento due note di variazione per adeguare le previsioni ad esigenze manifestatesi successivamente alla presentazione dell'originario progetto di bilancio.

Con la prima (n. 1594/1-*bis*) è stata tra l'altro iscritta tra le entrate extratributarie una previsione di 1.400 miliardi quale recupero, nel quadro delle regolazioni di debiti pregressi, di contributi arretrati non versati dagli enti mutualistici per il finanziamento del Fondo nazionale ospedaliero a tutto il 31 dicembre 1977.

Con la seconda (n. 1594/1-*ter*) sono state riflesse in bilancio le implicazioni finanziarie della legge istitutiva del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento del quale è previsto un introito complessivo di 11.980 miliardi in gran parte — miliardi 9.667 — per versamenti degli enti mutualistici.

Rispetto a quanto inizialmente considerato per le esigenze finanziarie del Fondo nazionale ospedaliero (miliardi 4.290) viene indicato un maggiore introito di 7.690 miliardi cui si aggiungono altri 8 miliardi, previsti sempre nella seconda nota di variazione, per afflusso al bilancio delle disponibilità esistenti al 31 dicembre 1978 sul conto corrente di tesoreria intestato alla Consob.

A seguito delle ricordate variazioni gli introiti complessivamente previsti nel bilancio all'esame del Parlamento raggiungono l'ammontare di 119.396 miliardi con un aumento di 68.753 miliardi rispetto alle previsioni indicate nella legge di bilancio per il 1978.

Tale aumento interessa per miliardi 3.857 le entrate tributarie, per 9.901 le entrate extratributarie, per miliardi 9 l'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e

rimborso di crediti e per miliardi 54.986 la accensione di prestiti.

Va subito ricordato che, il notevole importo iscritto per accensione di prestiti nel 1979, e la variazione rispetto al 1978, rispecchia la nuova impostazione di bilancio voluta dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, la quale, come abbiamo visto al punto 4, ha prescritto l'iscrizione fin dall'inizio nel bilancio di previsione di tutte le programmate operazioni di ricorso al mercato — precedentemente iscritte, in larghissima misura, solo in corso di esercizio all'atto dell'effettiva operazione finanziaria — nonchè del fabbisogno necessario a coprire, insieme alle altre entrate, l'ammontare complessivo delle spese previste.

Il confronto con le previsioni iniziali contenute nella legge di bilancio per il 1978, appare tuttavia, specie per le entrate tributarie, scarsamente significativo in relazione alle varie modifiche apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio sia in relazione a intervenute variazioni di aliquote (legge 4 agosto 1978, n. 483) sia per adeguarle all'effettivo andamento del gettito quale si era delineato nei primi nove mesi dell'anno (legge 23 dicembre 1978, n. 844).

Con il primo provvedimento le previsioni iniziali delle entrate tributarie sono state adeguate al maggior gettito derivante dall'aumento di tariffa dei generi di monopolio disposto con decreto del Ministro delle finanze del 31 marzo 1978 e dalle misure fiscali introdotte con il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388.

Con il secondo provvedimento sono state operate sulla base dell'effettivo andamento del gettito nei primi nove mesi dell'anno, alcune variazioni, di ordine peraltro compensativo per il complesso delle entrate tributarie, alle previsioni di gettito dei diversi tributi aumentando di 906 miliardi le imposte dirette e diminuendo dello stesso importo quelle indirette.

Ai fini di una corretta rideterminazione della base di calcolo da proiettare per la formulazione delle previsioni per il nuovo anno, sono stati anche considerati, come precisato nella « nota preliminare alla tabella 1 del progetto di bilancio », alcuni fattori condizionanti la previsione per il nuovo anno in rapporto a quella del 1978.

Tra questi vanno ricordati:

il progressivo esaurimento delle iscrizioni a ruolo per i tributi soppressi;

l'entrata a regime delle nuove modalità di riscossione dell'ILOR;

gli anticipi per imposta sostitutiva sugli interessi corrisposti nel 1978 in relazione agli aumenti dell'aliquota dal 16 al 18 e al 20 per cento;

l'iscrizione solo parziale (circa il 50 per cento) nel 1978 della prevista riscossione per canoni di abbonamento alla RAI-TV nella prospettiva dell'ipotizzata introduzione della riscossione diretta da parte dell'ente. Per il 1979 si è ritenuto preferibile iscrivere in bilancio l'intera previsione di entrata e di spesa;

il nuovo regime delle « risorse proprie » CEE in base al quale le entrate tributarie si ridurranno nel 1979 di 757 miliardi contabilizzati, come poste compensative, tra le entrate extratributarie quale quota dell'imponibile IVA da trasferire alla CEE per il finanziamento, insieme alle altre tradizionali « risorse proprie », del bilancio comunitario.

Poste queste premesse la determinazione delle previsioni per il 1979 è stata operata, tenute presenti le caratteristiche proprie di ciascun tributo, sulla base dell'ipotizzata evoluzione delle principali variazioni macroeconomiche delineata nella Relazione previsionale e programmatica.

Quanto alle entrate non tributarie, le quali, in larga misura presentano un andamento sostanzialmente rigido o legato a fenomeni contingenti non facilmente predeterminabili, la previsione del 1979 è fortemente condizionata dagli introiti per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale che, come già ricordato, sono previsti nel progetto di bilancio in 11.980 miliardi.

Ne è risultato, nel complesso, il quadro riassunto nella tabella allegata alla presente relazione (all. n. 1) in cui le previsioni per il 1979 delle diverse categorie di impo-

ste e dei principali tributi sono poste a confronto con le previsioni iniziali e rettificate del 1978; analogo confronto viene fatto per i principali cespiti non tributari. Nella stessa tabella viene tra l'altro analizzata l'incidenza dei vari cespiti nel proprio comparto e sul prodotto nazionale lordo.

Dai valori esposti, risulta, innanzitutto, che gli aumenti previsti per le imposte dirette sono particolarmente modesti (+ miliardi 627 pari al 3,1 per cento).

Le ragioni dell'indicata previsione sono state già delineate nelle precedenti osservazioni. Esse si riconnettono da un lato all'entrata a regime delle nuove modalità di riscossione dell'ILOR — per la quale nel 1978, anno di introduzione dell'autotassazione e dell'anticipo, si è verificato un consistente fenomeno di cumulo di introiti — e al recupero da parte degli istituti di credito degli anticipi straordinari corrisposti nel 1978 a valere sul maggior gettito che si sarebbe dovuto riscuotere nel 1979 per l'aumento dell'aliquota dal 16 al 18 e al 20 per cento, dall'altro ai riflessi sull'autotassazione dell'IRPEF e dell'IRPEG delle notevoli somme pagate nel 1978 a titolo di imposta locale sui redditi nonchè al progressivo esaurimento dei ruoli dei tributi soppressi.

In particolare per quanto riguarda la IRPEF, assunta una sostanziale costanza delle riscossioni per ruoli a seguito dell'esaurirsi dell'arretrato relativo ai primi anni di introduzione del tributo, si è ipotizzato un aumento delle ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente in linea con una crescita della massa salariale intorno al 15 per cento e un coefficiente di elasticità pari a 1,8-1,9, tenendo altresì conto dell'effetto su base annua dello sblocco dal 1° maggio 1978 degli scatti di scala mobile, e un gettito dell'autotassazione e dell'anticipo senza significativi recuperi di evasione, recuperi, peraltro, già registrati in misura significativa nel 1978.

Per quanto concerne l'IRPEG la sostanziale stabilità del suo gettito è determinata dall'effetto ancora difficilmente valutabile, del credito di imposta e dai riflessi sull'imponibile delle forti somme corrisposte nel 1978 per ILOR e imposta sostitutiva.

Circa le stesse imposte locali sui redditi e sostitutiva si sono già illustrati i riflessi sul gettito acquisibile nel 1979 delle forti riscossioni realizzate nel 1978.

Sulla contenuta crescita delle imposte dirette nel 1979 influiranno infine la progressiva riduzione dei ruoli dei tributi soppressi e, per i tributi minori, l'abolizione dal 1° gennaio della cedolare secca.

Questa considerazione ci richiama il più generale problema del diverso trattamento fiscale del risparmio, a seconda che sia rivolto verso la banca, la borsa od i titoli di Stato, con conseguenze negative (anche se non certo dirimenti), sulla formazione del capitale di rischio delle imprese.

Per quanto riguarda le imposte indirette l'aumento maggiore è previsto, secondo le indicazioni del progetto di bilancio, nel settore delle tasse e imposte sugli affari (+ miliardi 1.920, pari al 12,9 per cento): tale aumento riguarda in misura prevalente l'imposta sul valore aggiunto per la quale viene indicato un gettito di 12.643 miliardi al netto della quota di 757 miliardi da trasferire alla CEE e considerata, come già detto, tra le entrate extratributarie.

In termini omogenei, l'incremento previsto risulta pari al 19,3 per cento, superiore cioè all'ipotizzato tasso di crescita del prodotto interno lordo.

Per l'imposta sugli oli minerali avente, come è noto, natura di imposta specifica, è ipotizzato per contro un aumento del 7,5 per cento.

Sulla base delle previsioni contenute nel progetto di bilancio, nel 1979 si dovrebbe avere una leggera riduzione dell'incidenza percentuale delle imposte dirette sul complessivo prelievo tributario a seguito soprattutto dell'entrata a regime delle modalità di riscossione dell'ILOR, del recupero degli anticipi straordinari per imposta sostitutiva e del progressivo esaurimento delle riscossioni per ruoli.

Quanto all'incidenza sul prodotto interno lordo, i ricordati fattori anomali, ivi compreso, la scorporo dalle entrate tributarie della quota di imponibile IVA da trasferire alla CEE nel quadro del regime delle « risorse proprie », dovrebbero contribuire a ri-

durre la percentuale sia del complessivo prelievo tributario (dal 21,8 al 19,8 per cento) sia di quelli diretto (dal 10,2 al 9 per cento) e indiretto (dall'11,6 al 10,8 per cento).

Come già detto il delineato quadro di introiti tributari è stato previsto sulla base dell'andamento del gettito nei primi nove mesi del 1978.

Le risultanze, peraltro ancora provvisorie, per l'intero anno, quali è possibile rilevare dalla « Relazione sulla stima del fabbisogno del settore pubblico allargato per l'anno 1979 » (presentata in ottemperanza al disposto del comma primo dell'articolo 30 della legge n. 468 del 1978), prospettano alcune possibili modifiche alle previsioni formulate nel progetto di bilancio (allegati n. 2 e 3). Appare comunque opportuno soprassedere a tali modifiche in relazione sia al loro carattere sostanzialmente compensativo (tra imposte dirette e indirette) sia alla provvisorietà dei dati relativi ai singoli tributi. Di esse, come precisato nello stesso documento, potrà tenersi conto in sede di primo bilancio di assestamento che il Governo sulla base anche dell'acquisizione delle risultanze definitive del consuntivo 1978 presenterà al Parlamento entro il prossimo 30 giugno secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 468 del 1978.

A queste considerazioni sul bilancio di competenza dello Stato, aggiungo altri dati rilevati appunto dall'ultima citata « relazione sulla stima del fabbisogno del settore pubblico allargato per l'anno 1979 », che si riferiscono al fabbisogno complessivo di cassa per il 1979:

per il settore pubblico allargato: 37.300 miliardi (contro 33.800 miliardi del 1978);

per il bilancio dello Stato: 40.944 miliardi (contro 30.435 miliardi del 1978);

la gestione di tesoreria chiuderà in attivo per 7.950 miliardi;

per cui il fabbisogno complessivo di cassa per la gestione del bilancio dello Stato compresa la tesoreria, sarà di 32.994 miliardi. Tale somma costituisce quindi l'importo complessivo per l'accensione di prestiti (titolo IV - entrata); la differenza cioè tra le entrate previste dal I, II e III titolo e la necessità complessiva di entrate.

11. — Mi torna pertanto doveroso segnalare ai colleghi, l'appassionato e difficile lavoro che svolgono sia i funzionari del Ministero delle finanze, che quelli del Ministero del tesoro in questo momento di profonde modifiche formali e sostanziali nei meccanismi di contabilità; impegno che coinvolge ovviamente in via primaria gli uffici del Ministero del tesoro.

Ritengo inoltre opportuno segnalare la difficile e sovente precaria situazione degli uffici decentrati di detti Ministeri, per quanto riguarda la disponibilità di personale, il cui numero è quasi sempre notevolmente inferiore anche nei confronti di organici, pur stabiliti in momenti in cui il loro carico di lavoro era molto meno gravoso.

Per le stesse ragioni, difficoltà particolari si riscontrano nelle dogane dell'Italia del nord, per diverse delle quali si rischia addirittura la paralisi degli uffici a breve termine, se non si interverrà con la dovuta tempestività.

12. — Al termine di queste considerazioni chiedo agli onorevoli colleghi di confermare il voto favorevole, già espresso dalla 5ª Commissione, sulla tabella 1 recante « Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979 », annessa al disegno di legge n. 1594.

SPEZIA, *relatore*

ENTRATE FINALI: PREVISIOI

(in miliard

VOCI	Previsioni 1978			Previsioni 1979
	Iniziali	Rettificate		
	Legge 143/78 (*a*)	Legge 483/78	Legge 844/78 (*b*)	
TITOLO I:				
Categoria I: *Imposte dirette*	19.180	19.600	20.520	21.147
— IRPEF	11.530	11.800	11.300	13.500
— IRPEG	900	900	1.050	1.100
— ILOR	2.250	2.250	2.950	2.000
— Sostitutiva	3.300	3.450	3.960	3.650
— Tributi soppressi	949	949	949	600
— Tributi minori	251	251	321	297
Imposte indirette	23.715	24.201	23.281	25.605
Categoria II: *Affari*	15.340	15.639	14.939	16.859
di cui:				
— IVA	11.930	—	11.230	12.643
— Registro, bollo e surrog.	2.456	2.660	2.660	2.792
Categoria III: *Produzione*	6.425	6.492	6.377	6.588
di cui:				
— Oli minerali	5.025	5.025	5.025	5.400
Categoria IV: *Monopoli*	1.550	1.670	1.600	1.760
di cui:				
— Tabacchi	1.500	1.620	1.550	1.710
Categoria V: *Lotto*	400	400	365	398
Totale Titolo I	42.895	43.801	43.801	46.752
TITOLO II	6.863	7.153	7.621	16.764
di cui:				
— Fondo sanitario nazionale	—	—	—	11.980
— FNAO	3.119	3.119	3.119	—
— Risorse proprie CEE	833	833	863	1.672
— Retrocessione interessi	950	1.240	1.240	550
TITOLO III	76	76	76	85
TOTALE ENTRATE FINALI	49.834	51.030	51.498	63.601

ALLEGATO N. 1

)78 - PREVISIONE 1979

: *lire*)

Differenze rispetto a				Incidenza percentuale							
(*a*)		(*b*)		Su categoria		Su titolo		Su totale		Su P.I.L.	
Valore assoluto	%	Valore assoluto	%	1978 (*b*)	1979	1978 (*b*)	1979	1978 (*b*)	1979	1978 (*b*)	1979
1.967	10,3	627	3,1	100,0	100,0	46,8	45,2	39,8	33,2	10,2	9,0
1.970	17,1	2.200	19,5	55,1	63,8	25,8	28,9	21,9	21,2	5,6	5,7
200	22,2	50	4,8	4,1	5,2	2,4	2,3	2,0	1,7	0,5	0,5
— 250	— 11,1	— 950	— 32,2	14,4	9,5	6,7	4,3	5,7	3,2	1,5	0,9
350	10,6	— 300	— 7,6	19,2	17,3	9,0	7,8	7,7	5,7	2,0	1,5
— 349	— 36,8	— 349	— 36,8	4,6	2,8	2,2	1,2	1,9	0,9	0,5	0,3
46	18,3	— 24	— 7,5	1,6	1,4	0,7	0,6	p,5	0,5	0,1	0,1
1.890	8,0	2.324	10,0	—	—	53,2	54,8	45,2	40,3	11,6	10,8
1.509	9,9	1.920	12,9	100,0	100,0	34,1	36,1	29,0	26,5	7,4	7,1
713	6,0	1.413	12,6	75,2	75,0	25,6	27,0	21,8	19,9	5,6	5,3
336	13,7	152	5,0	17,8	16,6	6,1	6,0	5,2	4,4	1,3	1,2
163	2,5	211	3,3	100,0	100,0	14,6	14,1	12,4	10,4	3,2	2,8
375	7,5	375	7,5	78,8	81,2	11,5	11,5	9,8	8,5	2,5	2,3
210	13,5	160	10,0	100,0	100,0	3,7	3,8	3,1	2,8	0,8	0,7
210	14,0	160	10,3	96,9	97,2	3,5	3,7	3,0	2,7	0,8	0,7
— 2	— 0,5	33	9,0	100,0	100,0	0,8	0,8	0,7	0,6	0,2	0,2
3.857	9,0	2.951	6,7	—	—	100,0	100,0	85,0	73,5	21,8	19,8
9.901	144,3	9.143	120,0	—	—	100,0	100,0	14,8	26,4	3,8	7,1
11.980	—	11.980	—	—	—	—	71,5	—	18,8	—	5,1
— 3.119	—100,0	— 3.119	—100,0	—	—	40,9	—	6,1	—	1,6	—
839	100,3	809	93,7	—	—	11,3	10,0	1,7	2,6	0,4	0,7
— 400	— 42,1	— 690	— 55,6	—	—	16,3	3,3	2,4	0,9	0,6	0,2
9	11,8	9	11,8	—	—	100,0	100,0	0,2	0,1	..	..
13.767	27,6	12.103	23,5	—	—	—	—	100,0	100,0	25,6	26,9

ALLEGATO N. 2

BILANCIO DELLO STATO: DISPONIBILITÀ E REALIZZAZIONI PER IL PERIODO 1976-1979

A) ANALISI PER CATEGORIE DI ENTRATA E PRINCIPALI CESPITI

(*in miliardi di lire*)

	1976			1977			1978			1979		
	Somme acquisibili *a*	Incassi (competenza e residui *b*	% *b/a*	Somme acquisibili *c*	Incassi (competenza e residui *d*	% *d/c*	Somme acquisibili *e*	Incassi (competenza e residui *f*	% *f/e*	Somme acquisibili *g*	Incassi (competenza e residui *h*	% *g/g*
ENTRATE TRIBUTARIE	31.991	26.604	83,2	40.689	34.520	84,5	50.710	44.580	87,9	52.882	47.700	90,2
Imposte dirette	13.767	11.154	81,0	18.653	15.282	81,9	24.813	21.800	87,9	24.160	22.000	91,1
— IRPEF	7.373	6.242	84,7	11.056	9.522	86,1	13.187	11.705	88,8	14.982	14.200	94,8
— IRPEG	923	880	95,3	1.645	1.487	90,4	1.358	1.310	96,0	1.148	1.140	99,3
— ILOR	542	474	87,5	447	377	84,3	3.231	3.160	97,8	2.071	2.070	100,0
— Sostitutiva	2.200	2.128	96,7	2.805	2.611	94,2	4.244	4.180	98,5	3.714	3.650	98,3
— Tributi soppressi	2.302	1.180	51,3	2.118	938	44,3	2.102	995	47,3	1.707	640	37,5
— Tributi minori	427	250	58,5	582	317	54,5	691	450	65,1	538	300	55,8
Imposte indirette	18.224	15.450	84,8	22.036	19.238	87,3	25.897	22.780	88,0	28.722	25.700	89,5
Affari	11.486	9.817	85,5	13.927	12.084	86,8	16.490	14.700	88,6	18.749	17.000	90,7
di cui:												
— IVA	7.756	6.838	88,2	10.268	9.032	88,0	12.482	11.050	88,5	14.075	12.900	91,7
— Registro, bollo e surrogatoria	1.672	1.456	87,1	2.256	2.032	90,1	2.588	2.270	87,7	3.110	2.709	87,1
Produzione	4.928	4.209	85,4	5.961	5.981	91,9	6.886	6.200	90,0	7.274	6.500	89,4
di cui:												
— Oli minerali	4.018	3.486	86,8	4.895	4.564	93,2	5.347	5.000	93,5	5.760	5.400	93,7
Altre imposte indirette	1.810	1.424	78,7	2.148	1.673	77,9	2.421	1.880	77,7	2.699	2.200	81,5
di cui:												
— Tabacchi	1.275	1.102	86,4	1.492	1.288	86,3	1.705	1.487	87,2	1.928	1.760	91,3
Altre entrate	9.372	4.830	61,5	10.639	7.852	73,8	10.701	8.343	78,0	17.806	15.123	84,9
di cui:												
— Fondo sanitario nazionale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.980	10.160	84,8
— Retrocessioni interessi	917	306	33,4	1.621	1.593	98,3	947	717	75,7	780	750	96,2
— FNAO	2.910	2.606	89,6	3.044	2.624	86,2	4.094	3.834	93,6	260	260	100,0
— Risorse proprie CEE	594	520	87,5	998	889	89,1	1.150	1.029	89,5	1.793	1.672	93,3
Entrate per operazioni finali	41.363	31.434	76,0	51.328	42.372	82,6	61.411	52.923	86,2	70.688	62.823	88,9

ALLEGATO N. 3

BILANCIO DELLO STATO: INCASSI REALIZZATI NEL 1978 E PREVISTI NEL 1979

(*in miliardi di lire*)

	Risultati 1978	Previsioni 1979	Variazione	
			In termini assoluti	In %
INCASSI TRIBUTARI				
Imposte dirette				
— IRPEF	11.705	14.200	2.495	+ 21,3
— IRPEG	1.310	1.140	— 180	— 13,0
— ILOR	3.160	2.070	— 1.090	— 34,5
— Sostitutiva	4.180	3.650	— 530	— 12,7
— Tributi soppressi	995	640	— 355	— 35,7
— Tributi minori	450	300	— 150	— 33,3
	21.800	22.000	+ 200	— 0,9
Imposte indirette				
Affari	14.700	17.000	+ 2.300	+ 15,6
di cui:				
— IVA	11.050	12.900	+ 1.850	+ 16,7
— Registro, bollo e surrogatoria	2.270	2.709	+ 439	+ 19,3
Produzione	6.200	6.500	+ 300	+ 4,8
di cui:				
— Olii minerali	5.000	5.400	+ 400	+ 8,0
Altre imposte indirette	1.880	2.200	+ 320	+ 17,0
di cui:				
— Tabacchi	1.487	1.760	+ 273	+ 18,4
	22.780	25.700	+ 2.920	+ 12,8
Totale incassi tributari	44.580	47.700	+ 3.120	+ 7,0
ALTRI INCASSI				
di cui:				
— Retrocessioni interessi	717	750	+ 33	+ 4,6
— Fondo sanitario nazionale	—	10.160	+ 10.160	—
— FNAO	3.834	260	— 3.574	—
— Risorse proprie CEE	1.029	1.672	+ 643	+ 62,5
Totale altri incassi	8.343	15.123	+ 6.780	+ 81,3
Incassi per operazioni finali	52.923	62.823	9.900	+ 18,7

RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(RELATORE CAROLLO)

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle condizioni politiche in cui si è costretti ad esaminare il bilancio di previsione dello Stato e per la ristrettezza dei tempi entro i quali è necessario porre fine al suo esercizio provvisorio, non appare realisticamente possibile una discussione approfondita, diretta magari a modificare alcuni aspetti ed interporre alcuni dati alla luce di elementi di valutazione nuovi rispetto a quelli di cui poterono disporre Governo e Camera dei deputati al momento della strutturazione ordinaria del testo legislativo e della sua successiva approvazione in prima lettura.

Proprio l'ampiezza dei dati, delle connesse relazioni, dei conseguenti piani di utilizzazione delle risorse che, quanto meno, dal 30 settembre a fine febbraio il Governo ha l'obbligo di presentare al Parlamento, ha posto nuovi problemi di organizzazione e di studi nell'ambito dello stesso Parlamento.

Le Camere si sono date di recente nuovi compiti concernenti un più puntuale controllo delle attività finanziarie dello Stato e, per certi aspetti, taluni di questi compiti esulano da quello puramente legislativo. Da qui la avvertita necessità di integrare e migliorare i servizi in sede parlamentare come, d'altra parte, si appresterebbe a proporre il Comitato formatosi nell'ambito di questa Commissione e della Commissione finanze e tesoro per l'esame dei problemi connessi alla applicazione della recente legge di riforma della contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

E per rimanere ancora sull'argomento delle informazioni e delle trasmissioni dei dati connessi all'elaborazione, gestione ed eventuale variazione del bilancio dello Stato, mi faccio carico delle riflessioni di taluni che attribuiscono incompletezza o imperfezione ad alcuni dati statistici elaborati dal Governo.

In verità lo stesso Governo ha onestamente ammesso ed il Ministro del tesoro ha ampiamente spiegato e documentato nel corso dell'esame in Commissione, che non è ancora nelle condizioni di fornire, a se stesso e al Parlamento, la rappresentazione completa e certa di tutte le attività finanziarie di tutto il settore pubblica allargato, specie di quelle relative alle amministrazioni decentrate che tanto peso hanno ormai sull'intera economia italiana. In questa prima applicazione della recente legge di contabilità dello Stato in materia di bilancio il Governo è costretto a sostituire la mancanza di alcuni dati certi con altri di stima, la quale, per quanto attenta possa essere, comporta pur sempre margini d'incertezza e il bisogno di successivi riscontri.

Altro cammino in tal senso bisogna ancora fare, annota lo stesso Governo.

La verità, nota per altro a tutti, è che l'unificazione delle attività finanziarie pubbliche non ha automaticamente e contestualmente portato all'unificazione vincolante dei tempi e dei modi di rilevazione nella situazione contabile relativa a numerose amministrazioni decentrate i cui conti ormai confluiscono sull'amministrazione centrale dello Stato che, a sua volta, postula nuovi moduli organizzativi.

Tuttavia nessuno può raginevolmente puntare il dito contro presunte dolose indolenze, dato che le nuove metodologie e le nuove organizzazioni delle strutture di spesa non possono essere immediatamente e coerentemente applicate, laddove comportano radicali innovazioni di metodi e di strutture più che decennali anche in seno a migliaia di amministrazioni decentrate.

Nonostante sia questo il quadro delle informazioni conoscitive nessuno può negare che non dovrebbe più avere fondamento il ballo dei dati che solevano vorticare nel giro delle ricorrenti polemiche e delle messianiche profezie, ogniqualvolta lo stato dell'economia forniva a molti scarsi dubbi e frequenti

certezze circa il modo di affrontare e risolvere i connessi emergenti problemi.

E debbo altresì dare atto al Governo che i documenti portati a nostra conoscenza e al nostro esame non sono una meccanica, neutrale raccolta di elementi conoscitivi, ma contengono una ragionata analisi di situazioni complesse e una serie di proposte e di raccomandazioni utili per una più aggiornata e tempestiva politica della finanza pubblica.

Ritengo pertanto di non venir meno al mio compito di relatore se mi esimo dal riprendere a parafrasare le note contabili e le risultanze statistiche delle attività finanziarie pubbliche, preferendo rinviare l'esame comparato dei singoli aggregati alle illustrazioni motivate con apprezzabile obiettività dal Governo nei vari documenti portati a conoscenza del Parlamento.

Io vorrei piuttosto svolgere alcune considerazioni di commento e sottoporre alla vostra valutazione alcuni giudizi che certamente non pretendono di esaurire la complessa e convulsa problematica sulla finanza pubblica che da diversi anni ormai impegna e preoccupa politici, studiosi ed amministratori.

* * *

Una prima valutazione credo che vada dedicata al bilancio di competenza ed alla previsione del bilancio di cassa al fine di accertare quanta e quale divaricazione possa esistere fra un programma di spesa e l'effettiva capacità di realizzarlo.

È noto al riguardo che la divaricazione a forbice tra l'uno e l'altro bilancio si è andata ampliando in questi ultimi anni a mano a mano cioè che le attività finanziarie pubbliche hanno assunto, per varie ragioni e precise scelte, un modo sempre più marcato e vincolante di protagonista nell'intera economia italiana, abbandonando così la funzione e la condizione di realtà derivata o residua.

Non che prima della recente riforma della contabilità dello Stato e negli anni in cui la finanza pubblica svolgeva un ruolo meno determinante e meno egemonico sul governo delle attività finanziarie non fosse emersa la divaricazione tra la programmazione autorizzativa di spesa e la realizzazione effettiva di essa.

Ma allora la complessa dinamica delle erogazioni di cassa, dei movimenti di tesoreria, dei rapporti col mercato finanziario interno ed estero, rimaneva confusa dentro la nebbia del pragmatismo episodico e disarmonico del Ministero del tesoro e delle autorità monetarie.

A rendere ancora più complicata ed anarchica la situazione si aggiungevano le amministrazioni decentrate, gli enti locali e mutualistici.

Oggi tutto questo non dovrebbe più avvenire tanto più che il Parlamento ha assunto, come ho già ricordato, poteri di vigilanza e di controllo che non sono esercitati soltanto *ex-post* ma anche *ex-ante*.

Ebbene qual è il rapporto tra il bilancio di competenza e quello previsionale di cassa, e cioè il rapporto tra il programma e la realtà?

La spesa complessiva di competenza per il 1979 ammonta a 111.654,841 miliardi ivi compreso il rimborso prestiti pari a 12.704,075 miliardi. La previsione di cassa porta ad una spesa complessiva di 103.767 miliardi.

È evidente che nella previsione di cassa è considerata la massa dei residui passivi, che al 31 dicembre 1977 ammontava a circa 19.000 miliardi e che al 31 dicembre 1978 dovrebbe raggiungere non meno di 24.000 miliardi.

La prima constatazione che emerge da questi dati è quindi la seguente: su di una globale massa spendibile di 127.000 miliardi soltanto 103.000 miliardi si ritiene di spendere effettivamente.

E poichè alla formazione dei residui passi, e quindi alla divaricazione tra programma di impieghi e realizzazione di questi, non concorre tanto la spesa corrente quanto quella in conto capitale, ne deriva la costante valutazione critica circa la lentezza o addirittura la dolosa inefficienza di una Pubblica amministrazione incapace di dare effettivo carattere produttivo a tutte le disponibilità esistenti in bilancio.

Bisogna però in materia essere obiettivi e comprensivi: bisogna innanzi tutto sapere distribuire onestamente le rispettive respon-

sabilità fra tutti gli organismi che ce l'hanno, rifiutando di unificare sulla sola amministrazione centrale tutte le colpe, comprese quelle che sono di altri.

Si staglia così una parte di responsabilità degli enti locali e delle Regioni cui sono trasferiti per il solo 1979 in aggiunta ai precedenti trasferimenti 4.721 miliardi, pari al 20 per cento delle intere disponibilità di bilancio in conto capitale. I residui già cumulati da queste amministrazioni decentrate sono percentualmente rilevanti ed ammontano alla data del 31 dicembre 1977 a circa 5.000 miliardi.

Sarebbe facile pertanto giocare a scarica barile; ma non lo ritengo neppure giusto perchè ritengo che le cause della lentezza della Pubblica amministrazione in fatto di spese produttive non possano connettersi a responsabilità particolari ma a responsabilità oggettive.

Quando infatti si decide che lo Stato debba diventare banchiere di tutto e per tutto, nel senso che il governo dei flussi finanziari ai fini degli investimenti produttivi debba essere ricondotto al potere e alla responsabilità dell'autorità statale, è fatale che si finisca con l'interporre tempi istruttori e decisionali assai lunghi fra il cittadino che vuore creare per esempio un'industria e gli organismi pubblici che la debbono finanziare.

E allora diventano necessarie le commissioni che diano i pareri in sede regionale, interregionale e centrale; necessari i coordinamenti burocratizzati fra istituti di credito, CIPE, CIPI, piani di settore, Commissioni parlamentari, di vigilanza e di controllo.

Quale sorpresa allora che, nel quadro di una concezione forzata e sospettosa di programmazione e di agevolazioni creditizie, sono ancora lì inerti e sterili di efficacia la legge di riconversione industriale e quella di sviluppo dell'agricoltura?

E quando si decide che lo Stato e quasi esclusivamente lo Stato debba assumere il ruolo di costruttore edile, dopo che è stata inviluppata ed isterilita l'industria edile privata in un groviglio difficilmente dipanabile di vincoli e condizioni scoraggianti, perchè meravigilarsi poi che il piano decennale per la casa rimane ancora più un fatto giuridico che una realtà economica e sociale?

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi per la gran parte oramai delle attività produttive nel nostro Paese. È fatale allora che per queste vie non si esauriscano i residui passivi ma aumentino sempre più un anno dietro l'altro.

Io non sto a giudicare se sia un bene o un male affidare allo Stato il ruolo di industriale o di banchiere, quello di destinatario e di depositario del potere d'impiego delel risorse finanziarie del Paese, secondo una concezione ceh preferisce o meno l'accumulazione di Stato al posto di una controllata accumulazione d'impresa; io sono indotto a registrare soltanto i fatti e dedurre che i tempi sono fatalmente lunghi, burocratizzati, intempestivi in genere quando le spese d'investimento sono devolute alla responsabilità e al potere dei pubblici organismi.

Nessuno vuole un ritorno al liberismo ottocentesco che determinò sì la crescita fisica della ricchezza, ma ad un tempo aggravò il distacco sociale, politico, civile fra le categorie economicamente forti per redditi da capitale e le categorie economicamente deboli perchè legate a modesti redditi di lavoro. Certo allora i tempi delle scelte e dell'impiego delle risorse finanziarie erano molto brevi sia perchè lo Stato rifiutava il ruolo d'imprenditore, di banchiere, di programmatore di ogni e qualsiasi attività economica, anche di quella socialmente doverosa e morale, ma riteneva suo puntiglioso dovere il rimanere neutrale di fronte alle decisioni e al comportamento del cittadino in materia economica.

Riconoscere questo non obbliga però a nascondere dietro un dito certe difficoltà operative di una Pubblica amministrazione chiamata a fare quanto era prima in gran parte devoluto alla responsabilità e alla quasi assoluta libertà del privato cittadino.

Queste mie considerazioni valgono pertanto a dimostrare che la lentezza negli impieghi in conto capitale e l'espansione dei residui passivi non sono un fatto innaturale per una Pubblica amministrazione chiamata a realizzare direttamente o indirettamente

il più vario volume di investimenti produttivi, ma ne sono piuttosto una naturale conseguenza contro la quale i tentativi di correzione saranno sempre assai deboli e poco efficaci.

* * *

Un altro aspetto rilevante, non nuovo in verità e solitamente oggetto di polemiche, critiche e delusioni, è quello relativo al sempre più marcato aumento della dimensione della spesa corrente sia in termini di competenza, sia in termini di cassa. D'altra parte la competenza generalmente coincide con la cassa per questo tipo di spesa che notoriamente produce scarsi volumi di residui passivi.

Ebbene rispetto al 1978 si ha un aumento di spesa corrente pari a 15.345 miliardi in termini di cassa e di 9.100 miliardi rispetto alle stesse previsioni di competenza fissate all'atto della presentazione del bilancio.

Naturalmente ne è conseguito un aumento del fabbisogno di bilancio e quindi dell'indebitamento e della connessa sottrazione di maggior risorse al mercato finanziario. Per quanto sia apparentemente deludente che nel momento in cui si insiste per ridurre la spesa corrente questa invece aumenti di circa il 15 per cento rispetto al 1978, si può tuttavia essere meno allarmati se si tiene conto del come si è andata formando.

E al riguardo bisogna tenere presente che l'espansione del disavanzo nel bilancio dello Stato rispetto al 1978 ed il conseguente fabbisogno e l'indebitamento e il ricorso al mercato finanziario non sono effettivamente dovuti ad una corrispondente maggiore spesa reale rispetto ai livelli percentuali relativi negli anni passati a tutto il settore pubblico allargato.

La verità nota a tutti, e certamente ai colleghi di questa Commissione, evidenzia il fatto che, a seguito della riforma della legge di contabilità, il bilancio dello Stato deve farsi carico delle situazioni finanziarie di tutti gli enti che direttamente o indirettamente dipendono per la erogazione delle risorse dall'amministrazione centrale.

Scomparsi così i debiti contratti con gli istituti di credito dai Comuni, dagli enti previdenziali e mutualistici, essi sono contabilizzati nel bilancio dello Stato. Si tratta quindi in larga misura di semplici trasposizioni rappresentative di oneri finanziari che comunque ci sarebbero stati come in effetti ci sono sempre stati: solo che negli anni passati tali oneri rimanevano per alcun tempo sommersi mentre almeno adesso hanno il pregio della chiarezza.

Questa trasposizione rappresentativa di oneri finanziari nel bilancio dello Stato non è d'altra parte neutrale: essa, sollevando gli enti locali e gli enti mutualistici e previdenziali dal rapporto debitorio diretto con gli istituti di credito, ha indubbiamente determinato una sensibile diminuzione degli oneri per interessi, che, presto o tardi, avrebbe dovuto in ogni caso pagare lo Stato a tassi superiori.

Così appare evidente che la stessa enorme massa di interessi prevista in bilancio finirebbe col non scandalizzare e preoccupare eccessivamente dato che in essa sono stati indirettamente ricondotti e sommati interessi per debiti intestati ad enti locali, previdenziali e mutualistici di cui lo Stato ha assunto la titolarità a seguito delle recenti leggi sulla finanza locale.

Per quanto in materia non sia esplosa alcuna convulsa polemica, bisogna pure considerare che le operazioni di riordino delle attività finanziarie pubbliche e la riconduzione all'unità gestionale delle risorse ad esse conferite non sono state indolori.

Gli istituti di credito verso i quali erano notevoli le esposizioni debitorie dei Comuni, ospedali, enti mutualistici hanno dovuto registrare delle perdite anche nel volume dei ricavi prodotti dagli alti interessi attivi.

Se si pensa altresì alla riconduzione in Tesoreria delle somme trasferite alle amministrazioni decentrate e agli enti previdenziali e da questi trasformate, a suo tempo, per una certa misura, in giacenze presso le banche, è facile rilevare che altro scompenso si è apportato nel volume e nell'assetto dei mezzi finanziari e monetari gestiti dagli istituti di credito. Le banche ne hanno avuto quanto meno un danno, ma lo Stato ne ha

avuto un indubbio vantaggio perchè la spesa corrente ha potuto registrare una proporzionata ed effettiva riduzione.

Qualcuno si è dato però pensiero della situazione in cui si sono venute a trovare le banche: ma pur riconoscendo che un danno esse hanno subìto, io mi chiedo quale maggiore danno avrebbe continuato a subire lo Stato se fosse continuato il sistema dell'artificiosa e altamente costosa creazione di base monetaria per queste vie somiglianti a quelle dei bari?

A tutto questo si è dovuto pervenire per la realizzazione dell'unificazione della finanza pubblica.

E gli effetti che reputo senz'altro positivi non si fermano soltanto a questi aspetti utili per la finanza pubblica, ma hanno finito con l'incidere favorevolmente anche sulla tendenza perversa di taluni poteri decisionali delle amministrazioni decentrate.

Penso in particolare alla concezione che dell'autonomia avevano, per esempio, gli enti locali. Generalmente essa era concepita come diritto esclusivo a decidere la qualità ed il livello della spesa assegnando alla Tesoreria dello Stato il dovere di saldarne successivamente l'indebitamento.

Così avvenne per lungo tempo che lo Stato e cioè anche il Paese dei redditi poveri finanziò spese correnti di carattere più o meno sociale a Comuni e Regioni economicamente più ricchi. Si accentuò così anche per queste vie la concentrazione della ricchezza nazionale là ove essa veniva già prodotta in maggiori proporzioni, senza che potesse avvenire un adeguato processo di trasferimento di risorse in favore delle Regioni più bisognose.

Spese di carattere sociale le più impensabili e lussuose furono così finanziate nel Nord d'Italia e nel Nord d'Italia la burocrazia degli enti locali fu percentualmente e prepotentemente assai più consistente di quella delle Regioni meridionali, ove pure non è mai esistita un'alternativa e sufficiente occupazione nel settore industriale.

Non che adesso, con l'unificazione della finanza pubblica, queste sperequazioni più che decennali fra enti locali poveri ed enti locali ricchi siano state del tutto eliminate: la riforma tributaria del 1972 ed i successivi decreti delegati cristallizzarono la situazione finanziaria degli enti locali e quindi cristallizzarono le sperequazioni. Ma almeno la tendenza ad allargare ulteriormente la forbice fra consumi pubblici degli enti locali ricchi e consumi pubblici degli enti locali poveri è stata in una certa misura frenata. Questo è un aspetto indubbiamente positivo della più recente politica della finanza pubblica.

Dall'esame dei dati relativi al formarsi della spesa corrente ci si accorge dunque che essa non è tutta nuova, che presenta caratteri resistenti di rigidità e che il Governo, sulla base delle leggi recenti, ha operato con efficacia per contenere la tendenza all'espansione e correggere ed eliminare artifici di crescita anomala. Il riducibile è stato quindi ridotto.

Rimane pur sempre il quesito: « Ma essa, la spesa corrente, ha una grandezza sproporzionata in rapporto al prodotto nazionale lordo e in particolare alla capacità del sistema di creare un adeguato reddito, tale cioè da finanziare questo tipo di impieghi improduttivi? ».

Le spese correnti ragiungono, come si sa, l'80,47 per cento dell'intera spesa del settore pubblico allargato, mentre le spese in conto capitale raggiungono il 19,27 per cento per il 1979. Sommando a queste ultime i residui passivi, che generalmente concernono spese in conto capitale, si ha una massa spendibile di circa 44.762 miliardi pari al 43,13 per cento dell'intera disponibilità di spesa. Di essa almeno 8.000 miliardi concernono, per la sola competenza del 1979, trasferimenti di risorse i nfavore delle imprese.

Se questa massa di mezzi finanziari potesse essere impiegata con l'immediatezza con la quale viene realmente utilizzata la spesa corrente, l'equilibrio produttivo sarebbe certamente assicurato a mezzo degli stessi stanziamenti dell'attuale bilancio. Ma questo non è per le ragioni già note ed esposte. Ed allora lo squilibrio fra i due tipi di spesa diventa più grave e dannoso.

Ritorniamo allora al problema della eccessiva espansione della spesa corrente, della sua natura e delle necessità che la par-

toriscono rendendola pressochè obbligatoria.

Ed ancora prima rendiamoci conto di come viene essa distribuita.

Ebbene la previsione di competenza o di cassa è pari a 83.465 miliardi di lire per il 1979. Di tale somma ben 44.541 miliardi rappresentano trasferimenti a famiglie, imprese, aziende autonome, Regioni ed enti locali, enti previdenziali. Le Regioni e gli enti locali dispongono di 27.131 miliardi dei 44.541 miliardi destinati ai trasferimenti.

Se si tiene altresì conto che 12.120 miliardi rappresentano il costo degli interessi per prestiti contratti dallo Stato, anche a beneficio delle amministrazioni locali o decentrate, ne deriva che all'amministrazione centrale rimane una disponibilità di soli 26.806 miliardi. Ebbene di questa disponibilità per spese correnti ben 18.347 sono destinati al personale in servizio e in quiescenza e 5.131 miliardi sono destinati all'acquisto di beni e servizi.

L'arida amarezza di queste cifre non si presta certamente a confortare la tesi ingenua di quanti hanon affermato e continuano probabilmente ad affermare che sia possibile diminuire la spesa pubblica corrente sol che se ne abbia la volontà.

Chi può infatti realisticamente e ragionevolmente giudicare esaltante il trattamento economico dei dipendenti statali e quindi chi può proporre onestamente di ridurne gli emolumenti che comportano una spesa complessiva di 18.347 miliardi?

E d'altra parte gli stessi 5.131 miliardi destinati all'acquisto di beni e servizi sono notoriamente impiegati per la parte più rilevante dalle tre Armi. Questo significa che tale disponibilità di spesa ha una preminente qualificazione produttiva dato che l'acquisto di beni da parte delle tre Armi automaticamente si traduce in potenziamento tecnologico del sistema e in lavoro e occupazione di decine di migliaia di operai e tecnici nelle fabbriche di armi, di mezzi di trasporto, di componenti elettronici, eccetera. Si vuole allora diminuire il volume dei mezzi finanziari trasferiti alle Regioni e agli enti locali?

Poichè nessuno lo propone, ritengo che piuttosto il vero problema della quantità e della qualità della spesa corrente stia in definitiva nella capacità e nella volontà delle Regioni, enti locali e servizi decentrati del setotre pubblico a frenare le endogene tendenze verso l'espansione della spesa corrente.

Nell'attuale situazione appare comunque pi giusto che quanti rimproverano l'amministrazione centrale di essere l'unica o maggiore responsabile della perversione della spesa pubblica corrente, sapessero veramente distinguere fra le responsabilità degli uni e le responsabilità di coloro che effettivamente gestiscono con scelte e decisioni autoonme masse così rilevanti di mezzi finanziari.

Dall'esame, pur così succintamente condotto, della natura della spesa corrente e delle strutture entro le quali essa è costretta a formarsi ed operare, emerge una verità difficilmente confutabile: la spesa corrente è e rimane rigida: porre il problema del ridimensionamento fisico delle grandezze attuali può essere soltanto un tentativo di recitazione accademica ad uso emotivo.

Lo stesso Governo ha onestamente ammesso che ha potuto soltanto frenare la tendenza alla dilatazione automatica della spesa corrente, confessando che nella situazione presente non può andare oltre.

La verità è che i servizi sociali, le cui aree d'intervento si allargano sempre più, costano ed i costi debbono essere pagati da qualcuno e più precisamente dalla collettività

E allora i casi sono due: o si riducono i servizi sociali, e mi sembra un'ipotesi irrealistica, o si mette la collettività nelle condizioni di fare fronte in misura maggiore al loro finanziamento.

In sostanza la spesa corrente del settore pubblico allargato è giustamente rapportata alle esigenze sociali, ma è sproporzionata rispetto alle capacità della nostra economia.

Questo dovrebbe in pratica portare al convincimento che l'obiettivo della riduzione della spesa corrente è raggiungibile non tanto contraendone gli stanziamenti di spesa quanto aumentando la base imponibile e quindi il reddito della nazione.

Quando infatti taluni ritengono di scoprire una seconda volta l'America portando al comune esami i quadri di confronto percentuale del prelievo fiscale in Italia e negli altri Paesi europei, solitamente dimenticano che il 40 per cento del prelievo fiscale rispetto al PIL della Germania o della Francia o del Belgio si applica ad un reddito nazionale più che doppio di quello italiano. E il 40 per cento di prelievo su 200 lire d'imponibile è meno del 36 per cento su 100 lire di reddito tassabile.

A tal uopo potrebbe essere utile il seguente prospetto di confronto delle rispettive quote di prodotto interno lordo destinate al finanziamento della spesa corrente del settore pubblico allargato fra i vari Paesi europei.

	Spesa pubblica corrente %	Contributi sociali	Entrate correnti comples.
Italia 1979	39,75	13,81	36,07
Francia 1976	40,01	16	42,35
Germania 1976	41,05	13,95	42,22
Gran Bretagna 1976	41,40	6,89	40,48
Olanda 1976	52,24	18,20	53,46
Belgio 1976	42,92	12,95	41,41

Ciò che colpisce in questo quadro di raffronto non è tanto che l'Italia spenda per impieghi correnti il 41,33 per cento del prodotto interno lordo visto che la media nei Paesi europei è questa tranne l'Olanda che vi destina il 52,24 per cento.

Ma ciò che colpisce è il fatto che, a differenza del resto d'Europa, le entrate correnti sono percentualmente molto più basse rispetto alle spese correnti le quali altrove si parificano pressochè con le entrate.

C'è quindi in Italia una percentuale pari a circa il 5 per cento del prodotto interno lordo che invece di rimanere libera, come dovrebbe essere per sua natura, di cercarsi un impiego produttivo di beni reali nel settore pubblico o in quello privato, è costretta a mantenere lo stato gassoso di mezzo finanziario che brucia una quota di beni reali, senza contribuire a produrli. Si determina così quell'inesorabile processo di crescente impoverimento del sistema che viene da tempo rimproverato da tutti.

* * *

Eccoci allora al problema di fondo dell'attuale stato dell'economia italiana, il problema che ci porta all'esame della compatibilità fra le esigenze della finanza pubblica e le risorse reali del Paese, del Governo, dei flussi finanziari e del credito.

Si tratta in sostanza di creare le condizioni generali perchè l'investire ed il produrre siano convenienti. Qualora queste condizioni non fossero garantite non si potrebbe sperare che il risparmio, sempe più immiserito e defraudato dall'inflazione, continui a finanziare la non produttività saldandone le perdite e generando masse monetarie dietro le quali si allarghi sempre più il vuoto di beni reali.

Qual è allora nella situazione presente il ruolo che esercita la finanza pubblica? Un ruolo costruttivo o perverso o neutrale? Quanta responsabilità ha nella diminuzione degli investimenti, nell'espandersi delle difficoltà del sistema, nell'accentuarsi della asfissia del credito? È questa la domanda che ci rivolgiamo noi e si rivolge ogni cittadino.

Tanto più che il Governo ha scritto nella Relazione previsionale e programmatica e poi nell'illustrazione del Piano triennale di sviluppo e infine nella Relazione sulla stima del fabbisogno del settore pubblico allargato che alla pubblica finanza spetta il compito di promuovere, creare e non isterilire e distruggere le risorse dell'economia italiana.

L'obiettivo dichiarato per il 1979 è appunto di un riavvio di un processo rapido ma stabile di sviluppo, tale « da consentire, scrive il Governo, « una rilevante crescita dell'occupazione e un migliore equilibrio territoriale ». E tale obiettivo, viene precisato sempre dal Governo, sarebbe realizzabile a mezzo di un'azione combinata di ripresa dell'accumulazione e di abbassamento dell'indice d'inflazione.

Alla finanza pubblica, conclude il Governo, si è chiesto di dare il suo decisivo contributo al raggiungimento di questi obiettivi.

Ed allora noi ci chiediamo: « Tale contributo può veramente fornirlo la finanza pubblica, quanto meno nel 1979, anche se essa avrebbe l'obbligo di darsi una coerenza operativa finalizzata agli obiettivi di ripresa nella stabilità dell'economia per i due anni successivi »?

Generalmente questa domanda noi siamo abituati a rivolgerla al Governo in forza di una ipocrita e comoda leggenda secondo la quale il bilancio di competenza non sia un documento riassuntivo di decisioni già in precedenza adottate dal Parlamento e la legge finanziaria modificativa delle stesse autorizzazioni della spesa, dei tempi, delle grandezze, delle precedenze nelle allocazioni delle disponibilità, sia addirittura una fecondatrice di risorse più che uno strumento misuratore delle compatibilità esistenti con le incompatibilità delle speranze, più o meno demagogiche e spesso irrealistiche, che scaturistico dallo stato della nostra economia.

Eppure questa domanda avremmo dovuto rivolgere innanzitutto a noi stessi quando approntammo gli squilibranti provvedimenti pensionistici o quando creammo un servizio mutualistico e sanitario terribilmente costoso o quando ancora direttamente o indirettamente ampliammo le occupazioni nell'area del pubblico impiego comunale, regionale, parastatale, universitario nonostante le strutture economiche non producessero ancora beni reali sufficienti per finanziare in così larga misura i trasferimenti di mezzi monetari alle famiglie e i consumi da lavoro nel settore terziario.

Adesso non è giusto lamentarsi che la somma degli oneri derivanti dal settore pubblico allargato sia incompatibile con lo stato dell'economia italiana; non è giusto perchè quella somma è la conseguenza e non la causa di una politica di spesa in cui ogni parte politica, nessuna esclusa, vi si è inserita come addendo.

« La spesa pubblica », ha scritto il professor Sergio Steve, « non è il capro espiatorio al quale attribuire i nostri mali, ma è, viceversa, il fuoco nel quale si concentrano gli effetti di tutti gli squilibri politici, economici e sociali del nostro e non soltanto del nostro Paese ».

Il discorso sulla spesa pubblica, sulla sua tendenza distorsiva, sulla sua possibile capacità di riordino del quadro economico italiano ci dovrebbe pertanto stimolare all'esame della natura della nostra situazione economica presa nel suo complesso.

Queste considerazioni non possono tuttavia indurci ad una concezione fatalistica della spesa pubblica: tutti infatti sappiamo che essa impone degli aggiustamenti, un riordino delle sue strutture, una revisione aggiornata dei suoi obiettivi.

Entro questi limiti diventa allora giusto chiederci quali modifiche possano essere apportate agli obblighi derivanti dalle leggi recenti e dalle esigenze prioritarie del nostro Paese. Immediatamente e per convinzione unanime di tutti emerge l'esigenza della modifica della struttura della finanza pubblica, nel senso che sia data una diversa allocazione delle risorse e cioè all'avviamento verso impieghi preminentemente produttivi. Nasce da ciò il problema del governo della domanda interna e dei mercati finanziari e quindi la riduzione del disavanzo corrente rispetto al prodotto interno lordo, l'accrescimento degli investimenti pubblici, la diminuzione del fabbisogno complessivo, con il conseguente ampliamento delle disponibilità di credito in favore delle imprese produttive. Questi gli obiettivi e sugli obiettivi siamo tutti d'accordo. Ma con quali mezzi è possibile raggiungere questi obiettivi?

E sull'indicazione dei mezzi veramente efficaci nasce il disaccordo ed insorgono le furbastrerie politiche, le ipocrisie, le favole.

Io ritengo che nella attuale situazione economica italiana sia un errore affermare, come molti amano fare, che il tipo di spesa pubblica così largamente improduttive e però così esigente di mezzi di finanziamento sia la causa vera del malessere della nostra economia e non piuttosto un aspetto e un effetto. Se accettassi l'ipotesi che la sottrazione di risorse all'economia dovuta al finanziamento del fabbisogno dello Stato fosse, in pratica, la causa del diminuito o mancato impiego produttivo e che quindi, riconsegnando alle libere disponibilità del sistema, le risorse sottratte si avrebbero l'automatica ripresa dello sviluppo economico nelle attuali condizioni, io mi unirei al coro di quanti giudicano l'espansione della spesa pubblica e del conseguente ricorso al mercato finanziario come la causa, se non esclusiva, almeno fondamentale nella crisi presente.

Ma questa ipotesi non è vera o almeno è vera in minima parte.

Io non credo che il sistema produttivo italiano abbia diminuito gli investimenti e quindi frenato lo sviluppo dell'economia perchè si è trovato di fronte a disponibilità finanziarie insufficienti per la confisca di larga parte di esse ad opera e per volontà dello Stato.

Intanto e unicamente per dovere di informazione è utile tener presente che il disavanzo del bilancio calcolato in 56.274 miliardi in termini di competenza è meno consistente se lo si valuta in termini di cassa. Il ricorso al mercato finanziario va quindi ridimensionato. Il fabbisogno appunto da finanziarsi a mezzo dei prestiti raggiunge in termini di cassa 37.300 miliardi, ivi comprese le regolazioni debitorie che non supererebbero i 1.200 miliardi.

Siamo quindi intorno a 35.000 miliardi effettivi.

Se poi si tiene peraltro conto che 2.000 miliardi circa sarebbero recuperati con indebitamento sull'estero, il ricorso al mercato finanziario interno supererebbe di poco i 33.000 miliardi di lire.

Il governo quindi dei flussi finanziari del mercato italiano dovrebbe essere visto non tanto in rapporto ad un fabbisogno statale di 56.274 miliardi di lire, ma in rapporto ad un bisogno reale di circa 33.000 miliardi di lire.

Ridimensionate pertanto in questi termini le grandezze finanziarie sottratte dallo Stato al mercato, dovrebbero essere ridimensionate anche le preoccupazioni che, per quanto ridimensionate, non possono essere sottovalutate.

Non avremmo però la misura esatta delle conseguenze determinate dal fatto che la finanza pubblica andrà a sottrarre circa 33.000 miliardi al mercato finanziario, se rinunciassimo a valutare quale sia stata la somma delle richieste avanzate negli ultimi due anni dal sistema produttivo italiano e che non sarebbero state soddisfatte per mancanza di disponibilità.

Al riguardo occorre tenere presente che i piccoli e medi operatori hanno chiesto ed ottenuto un'espansione percentuale del loro credito di cui hanno fatto uso produttivo. Soltanto i grandi gruppi industriali hanno chiesto più per fare fronte ai *deficit* di conto economico che agli asfittici investimenti.

Giova ad un tempo considerare che gli istituti di credito speciale sono stati messi, nonostante l'obiettiva difficoltà del mercato finanziario interno, nelle condizioni di migliorare il volume delle proprie emissioni obbligazionarie, migliorando così le condizioni per l'accoglimento di un maggior numero di domande per nuovi investimenti. E per il 1979 son previsti altri 2.000 miliardi circa di lire per nuove emissioni obbligazionarie da parte degli istituti specializzati di credito.

Ma, nota la Relazione annuale della Banca d'Italia, nonostante l'esistenza di queste condizioni promettenti, è risultato tuttavia piuttosto « contenuto il flusso delle nuove domande e quindi dei programmi di investimento delle imprese industriali ». « Queste — aggiunge e precisa la Relazione — nell'attuale situazione rimangono esitanti ad attuare progetti idonei ad ampliare la base industriale. Gli investimenti seguitano a rispondere alla medesima logica degli ultimi anni consistente nella razionalizzazione dei processi industriali e nell'acquisizione di nuove tecnologie nell'ambito della struttura produttiva esistente ». Fi nqui la Relazio-

ne della Banca d'Italia. Se poi da parte nostra si vuole tentare una veloce analisi delle cause che hanno dato luogo a questa amara situazione e che nessuno può ragionevolmente ricondurre alla responsabilità della finanza pubblica, risalta subito alla comune attenzione che negli ultimi anni il sistema produttivo italiano, più che i sistemi produttivi delle altre nazioni occidentali, ha registrato una significativa e persistente diminuzione del tasso di profitto, del tasso di accumulazione e del grado d'indebitamento.

E queste negative condizioni nelle quali hanno operato ed operano le nostre strutture produttive non sono certamente determinate dalla sottrazione sul mercato di eccessive risorse finanziarie ad opera della Pubblica amministrazione.

Ammettiamo infatti l'ipotesi, di per sè puramente astratta, che, persistendo uno scarso tasso di profitto e di accumulazione e quindi uno scarso grado di indebitamento delle imprese, il settore pubblico allargato non avesse avuto il bisogno, e non lo avesse tuttora, di vincolare per sè il maggior volume di risorse del mercato finanziario e che quindi il sistema avesse potuto avvalersi di un maggior volume di credito ordinario, dato che quello speciale non è mai mancato in misura pregiudizievole, ebbene in questa ipotesi quale sarebbe stata la conseguenza? Molto probabilmente il sistema non si sarebbe egualmente sospinto ad utilizzare le maggiori disponibilità per allargare la sua base produttiva ma, forse, per più stimolanti operazioni sulle scorte, magari nell'attesa di nuovi sconvolgimenti nelle ragioni di cambio.

In questo quadro certamente striato da gravi ombre il disavanzo pubblico finanziato a mezzo dell'indebitamento ha forse avuto una funzione addirittura positiva; in ogni caso non ha influito sul quadro economico generale più di quanto abbiano influito le altre cause interne ed esterne che con la spesa pubblica non hanno nulla a che vedere.

In sostanza sono convinto, come tutti del resto, che da alcuni anni a questa parte si è andato sviluppando un processo di spostamento del reddito dalle imprese alle famiglie e, anche per questa ragione, il rendimento degli investimenti è stato scoraggiato e spesso gravemente pregiudicato. Ma sono ad un tempo convinto che, se pure è vero che lo Stato abbia direttamente o tramite gli enti previdenziali e gli enti locali contribuito al realizzarsi di questi spostamenti di reddito, è anche vero che l'incidenza della sua condotta è stata minima rispetto al peso che in termini negativi hanno avuto i comportamenti di altre istituzioni.

Queste mie considerazioni, che taluni potranno anche giudicare provocatorie, mentre valgono a giudicare non errata la politica della spesa pubblica negli ultimi anni, non vogliono evidentemente affermare il principio secondo il quale sia sempre giusta e proficua l'espansione della spesa nel settore pubblico allargato, la limitazione sub-normale del credito al settore privato, i trasferimenti sproporzionati ai consumi di risorse meglio impiegabili nei settori produttivi.

Desidero piuttosto sottolineare la convinzione che l'andamento della spesa pubblica e dei connessi disavanzi sia un segno e un aspetto della crisi economica generale del Paese e non la sua causa preminente e tanto meno esclusiva.

Si può onestamente affermare che l'espansione della spesa nel settore pubblico allargato e la conseguente espansione dell'indebitamento pubblico abbia distrutto e continua a distruggere tutt'ora risorse senz'altro fine che quello di produrre masse monetarie sempre maggiori, autogeneratrici di altre domande monetarie secondo un ritmo tanto crescente quanto sterile?

C'è stato un momento, e chi non lo ricorda, in cui fu necessaria una duplice dura operazione di distruzione di base monetaria e di restrizione del credito interno. Ma essa fu suggerita non tanto per causa del dilatarsi della spesa corrente e del connesso finanziamento del fabbisogno dello Stato, quanto per l'esplodere dell'inflazione importata dall'esterno e per la preoccupazione, peraltro fondata, che le facili erogazioni di credito alimentassero ulteriormente le speculazioni sui cambi e sulle scorte nonchè le tendenze a più massicci trasferimenti di capitali all'estero. In sostanza si trattò principalmente di una manovra monetaria a difesa delle attività finanziarie pubbliche e pri-

vate all'interno di un Paese che non riusciva ormai da anni a conferire certezza di redditività ai capitali investiti e che quindi da anni diminuiva la quota degli impieghi produttivi.

Su questa situazione già di per sè indebolita si abbattè improvvisamente la violenza degli aumenti dei prezzi delle materie prime importate, il raffreddamento della domanda nei mercati internazionali, l'improvvisa modifica del ruolo del dollaro sul piano mondiale : la crisi non poteva non esplodere con gravità.

È chiaro però, se questa analisi ha fondamento, che la responsabilità della finanza pubblica nella determinazione della crisi economica degli ultimi anni, non può essere considerata determinante e tanto meno esclusiva. La crisi sarebbe emersa egualmente con non minore gravità per il sommarsi di cause interne strutturali e di cause esterne, impreviste e recenti.

Dato l'indirizzo di certa saggistica, orientato in funzione di obiettivi politici, è avvenuto che le cause esterne della crisi economica sono state invocate da taluni ed evidenziate per coprire le cause profonde dell'indebolimento strutturale del nostro sistema e la modesta responsabilità della finanza pubblica è stata comodamente indicata come preminente per non aggredire altre responsabilità certamente più scomode o più gravi.

Per concludere, nelle presenti condizioni il peso della finanza pubblica non sarebbe sproporzionato alla reale possibilità del Paese e, in particolare, all'effettiva potenzialità espansiva del sistema, se non incidessero le altre cause di perversione e di squilibrio.

Non sarebbe, a mio giudizio, difficile il governo dei flussi finanziari e meno sterile il loro impiego, se scomparissero o si attenuassero le conseguenze negative di altri fattori intrinseci al sistema.

Sulla base di queste valutazioni io credo che le previsioni triennali del Governo, prioettate nel piano trienanle, possano essere fondate o illusorie a seconda che siano eliminate tutte e non una sola le cause di crisi della nostra economia.

Qualora infatti dovessero sussistere e sommarsi addirittura le cause squilibranti e distruttive del sistema fino al punto da pregiudicare la redditività delle attività economiche, allora la stessa previsione di aumento del reddito nella misura del 4 per cento per anno diventa tragicamente illusoria.

Annota la Banca d'Italia nella Relazione previsionale del fabbisogno di cassa del bilancio 1979 che i flussi finanziari e la quantità del volume monetario e quindi il credito non sono valori finali dell'economia ma valori intermedi.

A secondo cioè dell'impiego che di essi la collettività riesce a farne, nella misura cioè che essi sappiano e possano lievitare la farina in pane, l'economia, riesce a garantirsi lo sviluppo o subire la recessione, magari quest'ultima accompagnata da una gagliarda inflazione.

Non basta pertanto diminuire o meno il volume delle spese correnti della finanza pubblica e perciò il ricorso al mercato finanziario se poi le risorse disponibili non trovano il modo e le condizioni obiettive nel Paese per esercitare un proficuo ruolo d'intermediazione e cioè di passaggio dai valori nominari della ricchezza a quelli reali.

Poichè allo stato presente non è facile prevedere con certezza che le condizioni essenziali per la ripresa dell'economia nella misura calcolata nel bilancio triennale e tale da presupporre l'aumento del 4 per cento del reddito per anno possano essere effettivamente realizzate, io non me la sento di entrare nel merito dei dati enunciati dal Governo.

A meno che non volessi, come fra l'altro non saprei, impegnarmi in un'analisi accademistica ed astratta di filosofia economica.

Adesso che l'Italia è entrata a far parte del nuovo sistema monetario europeo derivano indubbiamente più stringenti obblighi di riequilibrio nella struttura della nostra economia e più improrogabili rapporti armonici fra i fattori della produzione.

Così come essa si presenta la nostra economia è oggi obiettivamente incampatibile con lo SME così come è incompatibile un fisico debole e malato con il passo delle persone sane. Ma possiamo istituzionalizzare

la malattia per non sopportare l'impatto con le necessarie medicine?

Dai giorni della rivoluzione in Iran ad oggi le condizioni dell'economia internazionale si sono aggravate e gli effetti negativi non tarderanno a ripercuotersi anche sul nostro Paese. Lo sforzo quindi di riassetto delle nostre strutture produttive è diventato ancor più grave che non alla fine del 1978 quando l'Italia decise l'ingresso nello SME.

E se allora molti furono perplessi forse perchè pessimisti sulla capacità di ripresa della nostra economia, oggi finirebbero con l'esserlo ancora di più.

Non è facile in realtà che il cittadino accetti volentieri di pagare una propria quota di contributo perchè la situazione economica migliori: ognuno spera e combatte perchè siano sempre gli altri a pagare fornendo per intero il necessario contributo.

Eppure mai come adesso si delinea all'orizzonte un nuovo sconvolgimento nei rapporti economici e finanziari in campo internazionale. Se l'Italia rimane sola ed isolata rispetto al resto dell'Europa, non avrà sufficienti mezzi per difendersi.

I mercati finanziari internazionali e quelli monetari in particolare non sono mai rispettosi dei deboli: la storia ce lo insegna a sufficienza e non solo quella lontana.

Qualcuno ritiene che la notevole consistenza delle riserve italiane sia sufficiente per difendere la stabilità del cambio in previsione di un ragionevole aumento delle importazioni, necessario per alimentare a ritmo più sostenuto la produzione e in misura purtroppo limitata l'occupazione. Nel tempo breve è possibile, ma nel tempo medio, che non oltrepasserebbe neppure il 1979, sarebbe impossibile.

I flussi monetari calcolati in dollari che galleggiano nel solo continente europeo superavano nel 1977 i 300 miliardi. Una larga parte di essi, pari a 197 miliardi di dollari, rappresentava il disavanzo di parte corrente dei paesi importatori di petrolio. (E. Bell, Mercato dell'eurodollaro e sistema finanziario internazionale, Milano, 1978).

Le riserve ufficiali di tutti questi paesi ammontavano a 67 miliardi di dollari. È evidente pertanto che non erano i 67 miliardi di riserve ufficiali a finanziare il disavanzo di 197 miliardi di dollari e a mantenere la stabilità dei rispettivi cambi: ma erano, come per alcuni Paesi lo sono ancora, le condizioni generali, le capacità operative, l'equilibrio strutturale delle rispettive economie.

Eccoci allora di fronte al problema di sempre, non eludibile, quale che sia il regime che governa i Paesi: il problema dell'equilibrio armonico dei fattori della produzione quale base essenziale di sviluppo costante nella stabilità permanente.

Queste mie note di commento non esauriscono, come avevo già premesso, il complesso e largo discorso sulla finanza del settore pubblico allargato. Ma chi può pretendere di esaurirlo pur nel caso che lo tentasse?

Nel quadro di queste valutazioni sul ruolo e sul significato della spesa pubblica concludo questa mia relazione esprimendo un giudizio complessivamente favorevole sulla impostazione generale della spesa contenuta nel bilancio di previsione per il 1979 e per il triennio 1979-81.

CAROLLO, *relatore*

Sezione I

RELAZIONE

sullo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica **(Tabella 4)**

(RELATORE PALA)

ONOREVOLI SENATORI. — Non mi è sembrato opportuno cogliere questa occasione per aprire il discorso più che mai attuale della programmazione economica e ciò per vari motivi, non ultimo tra questi la considerazione del momento particolare nel quale ci accingiamo a discutere e votare il bilancio dello Stato, nel corso di una travagliata crisi di governo ed essendo incerta la stessa continuazione della legislatura.

Debbo anche aggiungere a questo motivo il poco tempo concessomi per predisporre la relazione, gran parte del quale impegnato a rivedere le cifre, poichè nella relazione espressa nell'altro ramo del Parlamento dalla V Commissione permanente, relazione che mi sono preoccupato di controllare, i milioni erano stati trasformati in miliardi e diverse operazioni erano sbagliate; probabilmente errori di stampa causati dalla fretta.

Tutto ciò non mi esime da una premessa all'esame della Tabela n. 4; alcune brevi considerazioni di carattere generale per sottolineare la prospettiva nuova in cui si pone quest'anno il progetto di bilancio di previsione dello Stato, arricchito dalla « proposta Pandolfi » che utilizza la legge finanziaria e la Relazione previsionale e programmatica in un quadro di compatibilità pluriennale. D'altra parte la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, operata dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, valorizza il bilancio annuale quale strumento degli obiettivi di politica economica determinati nel bilancio pluriennale.

Restano ancora aperti i problemi riguardanti l'opportunità o meno della unificazione dei Ministeri economici e finanziari, così come restano aperti quelli riguardanti le strutture del Ministero e i fondamentali strumenti programmatori; gli istituti di elaborazione ISCO ed ISPE; la valorizzazione del ruolo del Consiglio tecnico scientifico della programmazione.

Ma se questi temi restano aperti ciò non significa che in questi ultimi anni le forze politiche operanti in Parlamento non abbiano posto in essere un complesso di provvedimenti legislativi caratterizzati da una intrinseca organicità, attorno a cui sembra ricostruirsi una condizione non solo di credibilità ma anche istituzionale per una guida programmata dell'economia.

Non farò il torto ai membri di questa Commissione di ricordare nel dettaglio questo complesso di provvedimenti legislativi, ma desidero sottolineare quanto opportunamente rileva per questo aspetto la Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1979 e cioè che il sistema di programmazione — quale ora emerge dalla evoluzione

legislativa — può essere ricostruito su tre linee:

1) la Relazione previsionale e programmatica e i bilanci pluriennali ed annuali dello Stato, cui ho già accennato all'inizio;

2) le programmazioni di settore per obbiettivi;

3) le programmazioni regionali, con i correlativi strumenti della finanza regionale.

Dentro questa prospettiva andranno collocati, organizzati, affinati, gli strumenti operativi.

I dati della Tabella n. 4 nella loro esiguità non scoprono ancora il disegno di programmazione che si va delineando.

Le spese considerate in questa tabella evidenziano un totale di 1.367 miliardi 445 milioni, corrispondente all'1,47 per cento delle spese finali previste dal progetto di bilancio in 93.073 miliardi 66 milioni.

Confrontando le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) e quelle in conto capitale (o di investimento) dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con le spese previste dal bilancio dello Stato, si registra la seguente suddivisione:

lire 74.263 miliardi e 240 milioni di lire per le spese correnti (di cui 6.564 miliardi circa per la Tabella 4); 18.809 miliardi e 826 milioni di lire per spese in conto capitale, di cui 1.360 miliardi e 881 milioni circa per la suddetta tabella.

Analizzando le spese in conto capitale, dei 9.270 miliardi 371 milioni previsti per i trasferimenti, rileviamo che 1.360 miliardi 881 milioni sono stati accantonati per la Tabella 4 e si riferiscono al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (non sono però in grado di offrire i dati relativi, sia sulle sue componenti, che sullo stato dei trasferimenti alle Regioni per l'anno in corso).

Nella presente Tabella, rispetto all'anno 1978, si rileva un aumento di 29,3 milioni per le spese correnti e 595 milioni e 880 mila per quelle in conto capitale.

Delle spese correnti lire 2.044.400.000 sono previste per il personale in attività di servizio e lire 94 milioni per il personale in quiescenza, per un totael di 2.138.400.000; per l'acquisto di beni e servizi e varie si ha una previsione di lire 1.186.800.000 e lire 3.238.000.000 per i trasferimenti.

Tenuto conto dell'adeguamento del trattamento economico, le spese per il personale in servizio ed in quiescenza aumentano, rispetto al 1978, di circa 248 milioni, mentre una diminuzione di 219 milioni si registra nelle voci per acquisti di beni e servizi.

Le spese per i trasferimenti correnti (amministrazione generale) comprendono i contributi annui concessi rispettivamente all'Istituto studi per la programmazione economica (ISPE) 200 milioni, all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) 1.200 milioni, ed al Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di diritto pubblico (CIRIEC) (35 milioni).

Al capitolo 1142 è da notare che le spese per la ricerca esterna, in conformità dell'articolo 15 della legge 48 del 27 febbraio 1967, sono alquanto contenute e risultano sensibilmente inferiori rispetto a quelle previste nei precedenti annuali stanziamenti.

Pertanto è da ritenere oltremodo opportuno lasciare inalterato lo stanziamento di lire 300 milioni proposto per l'anno 1979, tenuto conto che ulteriori esigenze di indagini e studi potrebbero insorgere e che il CIPE ed il CIPI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, hanno la facoltà di richiedere, mediante proprie delibere e determinandone l'oggetto, agli Enti ed Istituti menzionati dal succitato articolo 15 della legge 48 del 1967, di provvedere a tutte quelle necessità ritenute utili al fine dell'adempimento delle proprie funzioni.

Per quanto riguarda il capitolo 1134, relativo alle spese per la elaborazione dei « progetti pilota », è da notare che le somme impegnate fino al 1973 ammontano a lire 2.262.240.000, delle quali lire 457.760.000 sono residui in economia.

È da tenere conto in questa sede che non sono state superate tutte le difficoltà connesse a lavori aventi per obiettivi rilevazioni di dati inerenti al programma econo-

mico-nazionale e che molte società di ricerca interessate, pur avendo consegnato gli elaborati richiesti, devono ancora risolvere problemi di natura contabile-amministrativa per ottenere migliori risultati. Forse i motivi di tali disagi sono da riscontrare in carenze organizzative e in ritardi causati da ulteriori impreviste richieste d'integrazione dei lavori stessi.

Sempre per i « progetti-pilota », in seguito si sono avuti i seguenti stanziamenti:

anno 1974: lire 1.720.000.000;

anno 1975: lire 1.720.000.000;

anno 1976: lire 1.720.000.000 (ridotto poi a lire 700.000.000);

anno 1977: lire 630.000.000;

anno 1978: lire 484.000.000;

anno 1979: lire 200.000.000.

Su tali stanziamenti non è stato effettuato alcun impegno di spesa, anche se, in virtù di quanto disposto dall'articolo 36, secondo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relativo alla contabilità generale dello Stato, per gli anni dal 1974 al 1977 si è provveduto a lasciarli in bilancio.

Pertanto, oltre allo stanziamento previsto per l'anno 1979, si ha la disponibilità di lire 4.770.000.000 spendibile nell'arco di un quinquennio, a datare dai rispettivi esercizi di stanziamento, oltre ai residui dell'esercizio finanziario 1978, ammontanti a lire 413 milioni 712.500.

Dei suddetti fondi, lire 250 milioni dovrebbero finanziare l'elaborazione di un progetto-pilota che riguarda un « sistema integrato dei porti liguri ».

Riguardo alle spese per la redazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese e della Relazione previsionale e programmatica (capitolo 1145), in quanto trattasi di spesa connessa ad attività istituzionale del Ministero, sembra giustificata una sua integrazione per aggiornamento dei costi.

In conclusione, anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso dell'esame, a nome della Commissione bilancio esprimo un giudizio favorevole sulle risultanze della Tabella 4, auspicando che il 1979 possa rappresentare l'anno del rilancio del metodo della programmazione utilizzando in pieno le potenzialità operative della nuova gamma di strumenti programmatori e di bilancio introdotti dalla recente legislazione.

PALA, *relatore*

Sezione II

RELAZIONE

sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali **(Tabella 18)**

(RELATORE GIACOMETTI)

ONOREVOLI SENATORI. — I. Il piano triennale al paragrafo 44 e seguenti dà alcune indicazioni quantitative sugli investimenti delle partecipazioni statali nel triennio.

Sembra opportuno integrare i dati riportati nei cennati paragrafi con una scheda sugli investimenti settoriali di ciascun ente di gestione, mettendone brevemente in evidenza gli andamenti e le caratteristiche peculiari.

In tal modo si intende offrire, sia pure in sintesi, un quadro più completo ed articolato dello sforzo e dell'impegno delle partecipazioni statali.

II. Per l'IRI si pone innanzitutto in evidenza l'eccezionale ammontare degli investimenti nelle telecomunicazioni che, con circa 6.300 miliardi, a prezzi correnti, nel triennio, rappresentano la maggiore concentrazione di investimenti in un solo settore e il 47 per cento dei complessivi investimenti dell'ente. Tutto ciò si spiega con l'elevatissima intensità di capitale che caratterizza il settore, i cui investimenti imprimono un'accentuata dinamica ai comparti fornitori ed, in particolare, all'industria elettronica che, nell'ambito IRI, trova il suo inserimento nella finanziaria STET per le evidenti connessioni fra questo ramo di attività industriali ed il servizio telefonico. Pertanto, i programmi STET, oltre alla somma indicata, comprendono circa 600 miliardi per investimenti nell'industria elettronica. Al Mezzogiorno saranno destinate quote del 27 e del 40 per cento del totale, rispettivamente nelle telecomunicazioni e nell'elettronica.

Al secondo posto per ammontare di investimenti viene la siderurgia con oltre 2.350 miliardi, per il 53 per cento localizzati nel Sud. I programmi concernono prevalentemente progetti di ristrutturazione, intesi ad accrescere la produttività del settore.

Gli investimenti nella meccanica sono determinati in circa 1.000 miliardi nel triennio e per più del 50 per cento riguardano le regioni meridionali. In questo settore, circa i due terzi degli investimenti interessano il comparto automotoristico, ove verranno soprattutto realizzati progetti di ammodernamento e ristrutturazione.

Giova ricordare che una parte consistente degli investimenti è in fase di approfondimento e verrà definita dopo che l'Alfa Romeo avrà presentato il nuovo piano strategico, ora in corso di elaborazione.

Nella cantieristica sono previsti investimenti per oltre 170 miliardi (il 20 per cento nel Mezzogiorno) e per più di 60, di cui il 53 per cento nel Sud, nell'industria alimentare.

Per quanto concerne i trasporti marittimi, ad una quota di 355 miliardi nel 1979, faranno seguito, nei due anni successivi, quo-

te rispettivamente di 80 e 32 miliardi. La forte contrazione si spiega con la sostanziale conclusione, nel 1979, del piano di ristrutturazione del servizio.

In espansione, invece, gli investimenti nei trasporti aerei che passeranno, nei tre anni, da 182 a 235 e a 260 miliardi. Essi riguardano il potenziamento e l'ammodernamento della flotta, nonchè l'adeguamento degli impianti a terra.

Rilevanti gli investimenti nelle costruzioni — settore, in prospettiva, di notevole importanza anche ai fini di un valido apporto alla ripresa economica — che ammontano a poco meno di 650 miliardi, toccando i 1.000 se vi si uniscono quelli previsti per il settore autostradale e delle altre infrastrutture.

Per concludere gli investimenti dell'IRI, sempre in lire correnti, passeranno dai 4.100 miliardi del 1979 ai 4.400 del 1980, ai 4.900 del 1981.

Durante tutti gli esercizi del triennio, per la forte incidenza degli investimenti nelle telecomunicazioni, v'è una netta prevalenza degli investimenti nelle telecomunicazioni, v'è una netta prevalenza degli investimenti nei servizi rispetto a quelli nell'industria manifatturiera: i primi da 1.273 miliardi, nel 1979 salgono a 1.415 e a 1.565 nei due anni successivi; i secondi da 2.545 rispettivamente a 2.575 e 2.855.

III. Gli investimenti dell'ENI nel settore delle fonti di energia superano, per il triennio 1979-81, i 5.700 miliardi (in lire correnti), di cui 3.100 circa in Italia ed oltre 2.600 all'estero. In particolare verranno investiti più di 2.600 miliardi nella ricerca mineraria, e, in parte prevalente (1.560 miliardi), nelle aree acquisite all'estero.

Alle iniziative nel comparto del trasporto degli idrocarburi si ricollega la politica di diversificazione delle fonti di energia, poichè i 2.100 miliardi ad esse destinati riguardano soprattutto la costruzione del gasdotto dall'Algeria alla Valle Padana per l'importazione del gas proveniente dai giacimenti sahariani. Ciò spiega la notevole quota di investimenti ubicati all'estero (935 miliardi).

Nel comparto della distribuzione dei prodotti petroliferi e della raffinazione verranno investiti 560 miliardi e circa 300 in quello delle attività ausiliarie. Per le lavorazioni e fabbricazioni nucleari si prevede una spesa di 150 miliardi nel triennio.

Nell'industria chimica, durante il periodo in esame, gli investimenti ammonteranno, secondo le previsioni, a circa 780 miliardi, e interesseranno iniziative intese soprattutto a far progressivamente uscire il settore dalla grave crisi che da tempo lo travaglia. Gli investimenti riservati al Mezzogiorno in questo settore rappresentano mediamente il 52-53 per cento del totale.

Nell'industria tessile e nella meccanica saranno rispettivamente investiti 40 e 23 miliardi di lire.

IV. Nel settore dell'alluminio l'EFIM prevede di investire, nel prosimo triennio, 560 miliardi di lire, di cui oltre 400 nel Mezzogiorno. Nel settore, che da tempo attraversa una gravissima crisi, l'intervento riguarderà iniziative sia di ristrutturazione sia di sviluppo. Esse non potranno tuttavia conseguire i risultati che l'ente si prefigge se non sarà risolto concretamente il problema del prezzo dell'energia, secondo la risoluzione, al riguardo, adottata dal CIPE nel 1977.

Nelle attività dell'industria meccanica, che comprendono una vasta gamma di aziende di medie dimensioni in una molteplicità di settori, che vanno dal materiale rotabile ferroviario, alla motoristica, ai cantieri navali, gli investimenti in programma ammontano a circa 330 miliardi, di cui poco meno di 150 nel Mezzogiorno.

Relativamente alle attività manifatturiere varie gli investimenti ammontano a 327 miliardi, quasi tutti ubicati nelle regioni meridionali. Fra queste attività si segnalano, in particolare quelle in campo vetrario e in campo cartario.

Infine, nell'industria alimentare, gli investimenti, in attesa del nuovo assetto che dovrà avere il settore nell'ambito delle partecipazioni statali sono stati limitati a 18 miliardi, di cui 8 saranno destinati al Sud.

V. La tabella n. 18, riguardante lo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1979, prevede una

spesa complessiva di 498.265,7 milioni di cui 2.265 milioni per spese correnti e 496.000 milioni in conto capitale.

Da un confronto con l'anno 1978 risulta un aumento di 179 milioni e 900 mila per la spesa corrente e cioè (aumento di oneri relativi alle indennità integrative speciali, all'adeguamento dei capitoli per stipendi e pensioni e alla relativa dinamica retributiva, al lavoro straordinario, all'adeguamento del compenso delle missioni, e per l'adeguamento delel dotazioni di bilancio) e un aumento di 188 miliardi in conto capitale, derivante dall'incidenza di leggi preesistenti: la n. 18 del 1977, la n. 267 del 1977, la n. 675 del 1977, la n. 279 del 1978. Più specificatamente 171 miliardi sono destinati al Comitato di liquidazione dell'EGAM ed ai provvedimenti per il conseguente trasferimento delle società dell'ex gruppo EGAM all'IRI e all'ENI; l'importo di 66 miliardi è destinato ai tre enti IRI, ENI, EFIM per la sottoscrizione dell'aumento di capitale GEPI, e poi gli importi di 141 e 118 miliardi per i fondi di dotazione dell'IRI e ENI.

Non c'è dubbio che tale complesso di somme rappresenta la parte più importante dello stato di previsione che si sta esaminando.

Per l'IRI tali programmi sono quantificati in 4.200 miliardi e per far fronte si rende necessaria l'assegnazione di un aumento del fondo di dotazione di 1.400 miliardi.

Per l'ENI gli investimenti sommano a 2.017 miliardi con una richiesta di aumento del fondo di dotazione di 450 miliardi, sia per finanziare attività d ricerca mineraria, sia per competere con le grandi imprese straniere.

Per l'EFIM gil investimenti ammontano a 435 miliardi con una richiesta di aumento del fondo di dotazione di 330 miliardi.

Tale quadro potrebbe essere incompleto se non viene ridefinito dai piani programmatici di investimento per il periodo 1978-1982, in particolare per il periodo 1978-79.

L'IRI destina sui 13.691 miliardi: 3.541 al *settore manifatturiero*; 9.129 miliardi al *settore servizi*; 1.020 miliardi al *settore infrastrutture e costruzioni.*

L'analisi di attività, per quanto riguarda gli investimenti, indica la percentuale del 12,7 per cento per le *ristrutturazioni*; 76,4 per i settori di ammodernamento o ampliamento, il 3,9 per cento per le nuove analisi.

Da tale analisi balza evidente l'indice assai modesto del settore « nuove iniziative » con evidenti riflessi negativi per l'occupazione.

Un aspetto positivo riguarda le prospettive di investimento nel settore delle *telecomunicazioni.*

L'ENI prevede investimenti nel biennio 1978-79 pari a 3.601 miliardi, di cui 2.160 in Italia e 1.441 miliardi all'estero. Il settore maggiormente considerato è quello delle *fonti di energia* per 3.064 miliardi, segue quello della *chimica* per 478 miliardi, quello *tessile* per 39 miliardi e quello della *meccanica* per 20 miliardi. Dall'esame analitico di questi dati emerge la progressiva diminuzione degli investimenti, in particolare nel settore *chimico* e *tessile*, con la creazione di gravi problemi occupazionali la cui soluzione non trova una adeguata risposta nel piano stesso.

L'EFIM mette in risalto il dato di investimento medio di circa 346 miliardi all'anno per cinque anni di cui 227 per anno verranno investiti nel Mezzogiorno. Un'analisi dei dati rivela come il 46,6 per cento riguarda operazioni di *ammodernamento ed ampliamento* di unità produttive, mentre il restante 28,8 per cento riguarda *nuove iniziative.*

Dal quadro generale che ne deriva si può concludere sottolineando la necessità di affrontare, nell'ambito del piano triennale, il problema della ristrutturazione finanziaria delle partecipazioni statali. È ormai sin troppo noto come la situazione finanziaria del settore sia diventata estremamente delicata. Il problema delle ricapitalizzazioni deve essere affrontato nel suo complesso e non va disgiunto dalla necessità di operare un consolidamento dei debiti a breve anche utilizzando la legge di ristrutturazione finanziaria delle imprese.

È in questo quadro di analisi e di considerazioni che concludo questa relazione favorevole sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per il 1979.

GIACOMETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

(*Stato di previsione dell'entrata*).

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1979, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n.* 1).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(*Totale generale della spesa*).

Art. 2.

È approvato in lire 119.395.972.157.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1979.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*).

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 2).

Art. 4.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 4.500.000.000.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 2.100.000.000.

Art. 6.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1979, è autorizzata in lire 31 miliardi e 902.800.000 ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 7.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 4493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 8.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 24.000.000.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 12.500.000.000.

Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con

modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, la somma occorrente per sopperire agli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 2.000.000.000.

Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, è determinato, per l'anno finanziario 1979, in lire 90.000.000.000.

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.053.000.000.

Art. 12.

In relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, l'assegnazione dei fondi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 275.000.000.000, ivi compresa la somma di lire 60 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei « programmi finalizzati », approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Art. 13.

In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi, per l'anno finanziario 1979, è stabilita in lire 40.000.000.000.

Art. 14.

Per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade — a carico del capitolo n. 7734 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario — dell'onere di lire 26.111.482.000 relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Art. 15.

A seguito degli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il versamento della somma di lire 58.607.622.000 al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, relativa all'ammortamento dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA), per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, scadenti nello stesso anno 1979.

Art. 16.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), derivante dall'attuazione della legge stessa, è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 60 milioni.

Art. 17.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle

obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 11.630.000.000.

Art. 18.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, resta determinato, per l'anno finanziario 1979, in lire 621.252.403.000.

Art. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 723.888.577.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'amministrazione stessa per l'anno 1979.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1979 -31 agosto 1979, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Art. 20.

Per l'anno finanziario 1979, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, restano stabilite nel complessivo importo di lire 110.669.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Art. 21.

Ai sensi dell'articolo 10 — secondo comma — della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonchè tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 90.163.000.000, di cui lire 20 miliardi destinati alla Regione Campania per interventi urgenti aventi per scopo la realizzazione di misure nel settore dell'igiene pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie dell'infanzia e lire 70.163.000.000 da ripartire secondo i criteri stabiliti nel predetto articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Art. 22.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1975, n. 764, l'apporto dello Stato per sopperire alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente « Gioventù italiana » da versare al conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.000.000.000, ed è iscritto al capitolo numero 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Allo stesso capitolo è iscritta la somma di lire 4 miliardi da versare al predetto conto di tesoreria per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 23.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 3 febbraio 1976, n. 11, la somma occorrente per dare esecuzione agli accordi previsti dall'articolo 1 della legge stessa è determinata, per l'anno finanziario 1979, in lire 55.000.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 4499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Art. 24.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.229.985.946.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1979.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1979-31 agosto 1979, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Art. 25.

Per l'anno finanziario 1979, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II, III, IV, X, XIV e XV), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 416.106.280.000 ed in lire 770.748.942.000.

Art. 26.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 ottobre 1977, n. 863, la somma da versare al conto corrente infruttifero denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma » è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 121.000.000.000.

Art. 27.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.

Art. 28.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1979, del fondo iscritto al capitolo n. 6852 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 29.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative dal fondo iscritto al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

Art. 30.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni dei rappresentanti italiani in seno all'Assemblea delle Comunità europee dal fondo iscritto al capitolo n. 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 ai capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

Art. 31.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 15.911.386.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, numero 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 32.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 6682, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 9002,9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 33.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 6802, 6803, 9525 e 9535 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonchè tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Art. 34.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a varia-

zioni compensative tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonché tra i menzionati capitoli nn. 1901 e 1979 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 35.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 6856, 9001, 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 36.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1108, 1445, 1507, 1574, 1635, 1717, 1795, 2007, 2075, 2233, 2959, 3344, 3587, 3848, 4027, 5040, 5279, 5872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero medesimo le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 37.

Il Ministro del tesoro, in relazione alla definizione dei relativi fabbisogni, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 5941 e 5942 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Art. 38.

L'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.500.000.000.000 dal primo comma dell'articolo 31 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, concernente il finanziamento del fondo sanitario nazionale.

Al medesimo capitolo n. 5941 è iscritta la somma di lire 600.000.000.000 di cui al secondo comma del predetto articolo 31 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 39.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, in relazione alle esigenze del fondo sanitario nazionale, al prelevamento dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, delle eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da destinare al fondo sanitario nazionale.

Tali eccedenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 40.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1979, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8905 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980.

Art. 41.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1979, buoni ordinari del tesoro per un importo massimo, al netto dei buoni da rimborsare, di 10.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1979 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

Il limite dei buoni ordinari del Tesoro che può tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1979 è stabilito nella somma di lire 55.000 miliardi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 42.

Ai sensi dell'articolo 17, lettera *b*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, resta fissato, per l'anno finanziario 1979, in lire 3.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

Art. 43.

Ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'importo da destinare al Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 10.000.000.000 ed è iscritto al capitolo n. 7775 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Art. 44.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 45.

Ai fini della determinazione del fondo da iscrivere al capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, il complesso delle entrate erariali indicato nel primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1976, n. 356, resta depurato dei rimborsi e delle restituzioni di imposta, ivi compresi gli aggi e le commissioni bancarie quali risultano dagli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 46.

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 47.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati,

sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 48.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 49.

Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, numero 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1979, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si farà fronte con una maggiorazione delle relative emissioni. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee del 17 febbraio 1975, numero 397/75 e n. 398/75 relativi all'istituzione di un sistema di prestiti comunitari e a tal fine ad effettuare nell'anno 1979, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare della garanzia accordata dall'Italia per il rimborso dei prestiti, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si farà fronte con una maggiorazione delle relative emissioni.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 52.

Gli importi compensativi monetari riscossi all'esportazione verso i paesi terzi che, a norma del regolamento CEE n. 1409/75 della Commissione, risultano compensati con le restituzioni all'esportazione dichiarate dall'Italia per lo stesso periodo, sono versati al conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ». Conseguentemente, i relativi importi sono assegnati all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Le operazioni di spesa di cui al precedente comma sono imputate alla dotazione di cui al capitolo n. 5971 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Art. 53.

Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri restano accertati sul capitolo di entrata numero 1472 e sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 1823/73 della Commissione, al conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia », ai fini della successiva assegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi monetari. La conseguente spesa trova imputazione a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1978 sono riferiti alla competenza dell'anno 1979 ai fini della correlativa spesa, da imputare alla dotazione del citato capitolo numero 5924.

Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

Art. 54.

Gli importi degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, previsti dal regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio in data 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, recuperati all'atto dell'esportazione dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione all'apposito capitolo n. 3709 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere riassegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) a reintegro degli aiuti erogati per conto delle Comunità europee.

Art. 55.

Gli importi compensativi adesione riscossi, con effetto dal 1° gennaio 1978 — a norma del regolamento CEE n. 2794/77 della Commissione del 15 dicembre 1977 — dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione all'apposito capitolo n. 3710 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versati al conto corrente di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - Feoga, sezione garanzia », ai fini della successiva riassegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi adesione.

Art. 56.

In relazione al sistema definitivo adottato dall'Italia per il finanziamento del bilancio CEE per l'esercizio 1979 (art. 4 della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970), il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli n. 5976 e n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e, conseguentemente, tra i capitoli n. 3985 e n. 1203 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*).

Art. 57.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 3).

Art. 58.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1979, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 59.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1979, è stabilito in 100.

Art. 60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1979, concernenti somme da attribuire alle Camere di commercio, alle Aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, a talune Regioni in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni, e somme sostitutive dell'imposta locale sui redditi da attribuire alle Regioni a statuto ordinario ed alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-1977.

Art. 61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 5475 e 5476 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979.

Art. 62.

Le somme iscritte ai capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979 in relazione alle spese autorizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogata dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60 e dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, possono essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa del predetto stato di previsione concernenti altri servizi del Ministero stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, altresì, a provvedere con propri decreti, a variazioni compensative tra i citati capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047 del predetto stato di previsione della spesa, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e seminari, per la divulgazione del nuovo sistema tributario e per il funzionamento del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria.

Art. 63.

Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 64.

Alle spese di cui al capitolo n. 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 65.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1094, 3465, 3859, 4298, 4660 e 5383 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 66.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.

Art. 67.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1979 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n.* 1).

Art. 68.

Alle spese di cui al capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative*).

Art. 69.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 4).

Art. 70.

Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1979, in lire 113.715 milioni ed in lire 585.611.519.000, rispettivamente, ai sensi della lettera *b*) e della lettera *c*) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *b*), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1978.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *c*), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1979, dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437; 6 giugno 1974, n. 317; 1° marzo 1975, n. 47; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 16 ottobre 1975, n. 493; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352; 1° luglio 1977, numero 403.

Art. 71.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo

n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*).

Art. 72.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Art. 73.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1979, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 74.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1100 e 1592 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 75.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1979, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*).

Art. 76.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 6).

Art. 77.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come risulta modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322, lo stanziamento del capitolo n. 1685 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1979, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

Art. 78.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.200.000.000.

Art. 79.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 7 novembre 1977, n. 883, lo stanziamento del capitolo n. 3138 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente il contributo all'Agenzia internazionale per l'energia, è fissato in lire 400 milioni.

Art. 80.

Ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 435, lo stan-

ziamento del capitolo n. 3134 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente il contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (U.N.D.P.), è fissato in lire 4.500 milioni.

Art. 81.

Ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 9 giugno 1977, n. 358, lo stanziamento del capitolo n. 8251 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente il contributo all'Agenzia spaziale europea (ASE), è previsto in lire 55 miliardi.

Art. 82.

Ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, lo stanziamento del capitolo n. 1135 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente le spese per il funzionamento del Comitato previsto dall'articolo 7 della detta legge 14 marzo 1977, n. 73, è fissato in lire 200 milioni.

Art. 83.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

Art. 84.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, dal capitolo n. 1501 ai capitoli nn. 1017 e 1503 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

Art. 85.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1979, in lire 530.000.000.

Art. 86.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 87.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1979, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*).

Art. 88.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1979 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 7).

Art. 89.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, l'assegnazione di lire 13.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero

dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

Art. 90.

Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 28 giugno 1977, n. 394, lo stanziamento relativo alle spese per l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonchè per il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attività medesime, è stabilito per l'anno finanziario 1979 in lire 2.000.000.000.

Art. 91.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1119 e 1578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*).

Art. 92.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 8).

Art. 93.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1979, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 94.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1959, n. 451, occorrente a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.000 milioni.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1979, in lire 200 milioni.

Art. 95.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1979, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 96.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1979, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 1).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 97.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1979, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 98.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1979, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 2).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 99.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, numero 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1979, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 3).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*).

Art. 100.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 9).

Art. 101.

È autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 709.300.000.000, per provvedere ai sottoindicati interventi:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori concernenti costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali, nonché di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato;

b) alla costruzione e sistemazione dei porti, al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alla costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene;

d) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche;

f) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940,

e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101, nonchè dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

Art. 102.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 4.000.000.000, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, integrata — per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza — dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607;

a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 103.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 6.000.000.000, per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 104.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 5.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere interregionale di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Art. 105.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 250.000.000 per provvedere alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 106.

È stabilito, per l'anno finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1.600.000.000, di cui:

1) lire 100.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore dei Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 1.500.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 107.

È stabilito, per l'anno finanziario 1979, il limite di impegno di lire 5.000.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.

Art. 108.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 109.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici, connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.

Art. 110.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 2001 e 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1979, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento di cui all'articolo 137 del nuovo codice della strada;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 1026, 1027 e 1139 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9051 e 9175 ed a quelle fra i capitoli nn. 7006 e 7007 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Art. 111.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 112.

Per l'attuazione dell'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 9448 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1979, la quota parte dei residui esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978 sui capitoli numeri 7254, 7764, 8562, 8886, 8887, 8888, 8889 e 8896 del medesimo stato di previsione.

Art. 113.

Le erogazioni di cui all'articolo 6 - quinto comma - della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati.

Art. 114.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1979, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n.* 1).

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale — come da elenco n. 8 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 — è iscritto, nel bilancio dell'Azienda di cui sopra, l'apposito fondo di riserva iscritto al capitolo 242.

I prelevamenti dal detto fondo, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 115.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1979, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Art. 116.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1979 le somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1979 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale.

Art. 117.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1979 le somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1979.

Art. 118.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative tra i capitoli nn. 503, 504, 505 e 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1979 in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare alle dotazioni dei capitoli medesimi.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative*).

Art. 119.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 10).

Art. 120.

Alle spese di cui ai capitoli n. 7202 e numero 7203 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 121.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 122.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1979, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti (*Appendice n.* 1).

Art. 123.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 35.500.000.000.

Art. 124.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1979, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*).

Art. 125.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 11).

Art. 126.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1979, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, numero 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 1).

Art. 127.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1979, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del

disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 128.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 129.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1979, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 136, n. 137 e n. 138.

Art. 130.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1979, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 2).

Art. 131.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1979, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

Art. 132.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 133.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1979, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 113 n. 114, n. 115, n. 116, n. 117, n. 120, n. 121, n. 123, n. 124, n. 125, n. 126, n. 127, n. 128, n. 129 e n. 171.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*).

Art. 134.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 12).

Art. 135.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1979 le seguenti spese:

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 14.046.661.000 per studi ed esperienze;

lire 170.000.000 per la difesa aerea;

lire 11.164.000.000 per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei carabinieri, lire 71.424.500.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito, lire 20.814.430.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina, lire 74.245.000.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica, comprese, in questi importi, le spese per dotazioni e scorte di tutti i materiali connessi con i mezzi acquisiti o ammodernati in base alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, e 16 giugno 1977, n. 372.

Art. 136.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli nn. 4001, 4002, 4003, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979.

Art. 137.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1979, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 138.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 2107 e 4622 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1979, concernenti oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti acquistati per le esigenze della difesa e da versare in conto entrate dello Stato.

Art. 139.

Le spese di cui ai capitoli nn. 1801, 1831, 1871, 2801, 4001, 4002, 4003, 4011, 4012, 4031, 4032, 4051, 4052 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Inoltre, alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio Atlantico.

Art. 140.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e dell'articolo 241 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 — alle momentanee deficienze di cassa degli enti, istituti e stabilimenti militari rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esi-

genze previste dall'articolo 247 del citato regolamento di amministrazione, nonchè per provvedere al fondo scorta per le navi, per i corpi, per gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1979, come segue:

Esercito	L.	10.150.000.000
Marina	»	15.500.000.000
Aeronautica . . .	»	7.650.000.000
Arma dei carabinieri	»	4.700.000.000

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonchè alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 — secondo e quarto comma — della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

Art. 141.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1979, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 142.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

a) militari specializzati:

Esercito	n.	21.000;
Marina	»	14.000;
Aeronautica	»	34.400;

b) militari aiuto-specialisti:

Esercito	n.	40.000;
Marina	»	16.000;
Aeronautica	»	17.280.

Art. 143.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in 70 unità.

Art. 144.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n.	30;
guardiamarina	»	60.

Art. 145.

Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in 70 unità.

Art. 146.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

Esercito (compresi i carabinieri) . . . . . n. 100;

Aeronautica . . . . . » 70.

Art. 147.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1979, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . . n. 7.000;

graduati e militari di truppa » 21.000.

Art. 148.

Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1979, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 9.465 unità.

Art. 149.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1979, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . . n. 7.000;

sergenti raffermati di leva . » 600;

sottocapi e comuni volontari » 4.000;

sottocapi raffermati di leva . » 1.200.

Art. 150.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

sergenti . . . . . n. 8.200;

graduati e militari di truppa » 1.392.

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 6.300 unità.

Art. 151.

Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è fissato, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

Ufficiali:

Esercito (compresi i carabinieri) n. 30;

Marina . . . . . » 6;

Aeronautica . . . . . » 60.

Sottufficiali:

Esercito . . . . . n. 9;

Marina . . . . . » 2;

Aeronautica . . . . . » 2.

Art. 152.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979 (*Elenco n.* 3). Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso Comandi, Enti o Reparti che si trovano in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

(*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative*).

Art. 153.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 13).

Art. 154.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 13.943.000.000.

Art. 155.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1979, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 156.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1118 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 157.

È approvato il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1979, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

Art. 158.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1979, le eventuali variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui

n. 281, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*).

Art. 159.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 14).

Art. 160.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 3537, 4550 e 5046 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*).

Art. 161.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 15).

Art. 162.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1979, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11 miliardi 380.000.000.

Art. 163.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 100.000.000.

Art. 164.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 20.000.000.000.

Art. 165.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 166.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la ge-

stione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previsto dall'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è stabilito, per l'anno 1979, in lire 472.868.000.000.

Art. 167.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1979, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Art. 168.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 1535 e 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 169.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1979, delle somme versate sul capitolo n. 2376 del bilancio dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

Art. 170.

Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo adeguamento pensioni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 80.000.000.000.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative*).

Art. 171.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero* 16).

Art. 172.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 173.

I contributi dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e per le spese relative all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici all'estero sono stabiliti, per l'anno finanziario 1979, ai termini dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 185, ri-

spettivamente, in lire 26.000 milioni ed in lire 16.500 milioni.

(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*).

Art. 174.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 17).

Art. 175.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Art. 176.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1979, in lire 120.000.000.

Art. 177.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative*).

Art. 178.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 18).

Art. 179.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1099 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*).

Art. 180.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 19).

Art. 181.

La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria protesica specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili è elevata, per l'anno finanziario 1979, di lire 113.100.000.000 che vengono iscritte per lire 45.600.000.000 al capitolo n. 2532 dello stato di previsione del Ministero della sanità e per lire 67.500.000.000 al capitolo

n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario.

Art. 182.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979, le somme — corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario — occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Art. 183.

Per l'anno finanziario 1979 la somma da erogare per compensi, per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è stabilita, tenuto conto del secondo comma dell'articolo 25 della legge 15 novembre 1973, n. 734, in lire 1.200.000.000.

Art. 184.

Per l'anno finanziario 1979 il contributo dovuto dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro è stabilito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1977, n. 164, in lire 275.000.000.

Art. 185.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1101 e 4536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative).

Art. 186.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 20).

Art. 187.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1100 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

Art. 188.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 21).

Art. 189.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 15.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

Art. 190.

Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 190, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 850.000.000.

Art. 191.

Ai sensi dell'articolo 22 — primo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; dell'Istituto centrale per la patologia del libro; dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione è stabilita, per l'anno finanziario 1979, rispettivamente in lire 200 milioni, lire 250 milioni, lire 300 milioni e lire 150 milioni.

Art. 192.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 2035 - 2038 - 2045 - 2104 - 2113 - 2114 - 8006 - 8007 - 8100 ed i capitoli nn. 1022 e 1067 per i servizi relativi alla tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.

Art. 193.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1067 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*Quadro generale riassuntivo*).

Art. 194.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1979 con le tabelle allegate.

(*Disposizioni diverse*).

Art. 195.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1979 le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorchè riferite, dalle medesime disposizioni, alla competenza di esercizi precedenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 196.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative, ancorchè facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1978-79 e 1979-80, restano stabilite, per l'anno finanziario 1979, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 197.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa

delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 198.

Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, altresì, anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 47 del medesimo testo unico.

Art. 199.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dal capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, a quelli delle Amministrazioni interessate nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per dare esecuzione a quanto verrà stabilito in sede di attuazione dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dal decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Per il periodo successivo al 31 marzo 1979 e, comunque, non oltre la data di attuazione dei decreti di cui al precedente primo comma, alla corresponsione delle retribuzioni spettanti al personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede l'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro in base a note nominative compilate dagli organi liquidatori dei medesimi enti all'atto della cessazione delle loro funzioni.

Alle necessità finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente secondo comma si provvede mediante prelevamento da apposito conto corrente infruttifero da istituire presso la Tesoreria centrale dello Stato che sarà alimentato con le disponibilità esistenti sul predetto capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Alla gestione del fondo è preposto un funzionario della Ragioneria generale dello Stato nominato con decreto del Ministro del tesoro.

Le somme per il pagamento delle retribuzioni del personale di cui al presente articolo si intendono erogate a titolo di anticipazione. I conseguenti rapporti tra lo Stato e le regioni e gli enti locali interessati saranno regolati con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 200.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti « Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa » iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri.

Analogo trasferimento può essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente « Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa ».

Art. 201.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 202.

Ai fini degli adempimenti relativi al finanziamento del « Fondo nazionale per la assistenza ospedaliera » di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti, nell'anno finanziario 1979, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutualistico, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo numero 3615 « Somme da versare al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 13 e articolo 14 (punti 1-2-3 e 4) del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 » dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1979.

La commutazione può aver luogo fino a concorrenza delle somme che i predetti organismi del sistema mutualistico sono tenuti a versare al fondo ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.

Art. 203.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, dal capitolo numero 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle Regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Bilancio pluriennale*).

Art. 204.

Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, numero 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle Aziende autonome per il triennio 1979-1981 nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE		46.752.275.600.000	
TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		16.763.713.032.000	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		84.654.260.000	
(di cui riscossione di crediti)		(7.366.137.000)	
TOTALE ENTRATE FINALI		63.600.642.892.000	
TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI		55.795.329.265.000	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			119.395.972.157.000
RISULTATI DIFFERENZIALI.			
Entrate tributarie ed extratributarie		63.515.988.632.000	
Spese correnti (-)		87.276.671.104.000	
RISPARMIO PUBBLICO			23.760.682.472.000 (-)
Entrate finali		63.600.642.892.000	
Spese finali (-)		106.691.896.996.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			43.091.254.104.000 (-)
Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti		63.593.276.755.000	
Spese finali	106.691.896.996.000		
Operazioni finanziarie:			
Partecipazioni	1.032.952.756.000		
Anticipazioni per finalità produttive	227.107.622.000		
Anticipazioni per finalità non produttive	2.213.389.523.000		
Totale operazioni finanziarie	3.473.449.901.000		
Spese finali al netto delle operazioni finanziarie		103.218.447.095.000	
INDEBITAMENTO NETTO			39.625.170.340.000 (-)
Entrate finali		63.600.642.892.000	
Spese complessive (-)		119.395.972.157.000	
RICORSO AL MERCATO			55.795.329.265.000 (-)

BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1979

SPESA		
TITOLO I. — SPESE CORRENTI		
Tesoro	52.568.954.905.000	
Finanze	3.251.750.723.000	
Bilancio e programmazione economica	6.563.750.000	
Grazia e giustizia	665.329.959.000	
Affari esteri	277.695.271.000	
Pubblica istruzione	8.805.834.516.000	
Interno	10.708.909.871.000	
Lavori pubblici	116.493.130.000	
Trasporti	455.285.615.000	
Poste e telecomunicazioni	426.362.000	
Difesa	5.048.529.325.000	
Agricoltura e foreste	135.134.030.000	
Industria, commercio e artigianato	23.007.896.000	
Lavoro e previdenza sociale	4.371.168.700.000	
Commercio con l'estero	64.273.900.000	
Marina mercantile	328.699.096.000	
Partecipazioni statali	2.265.700.000	
Sanità	180.597.170.000	
Turismo e spettacolo	82.050.265.000	
Beni culturali e ambientali	183.700.920.000	
		87.276.671.104.000
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE		
Tesoro	14.121.360.154.000	
Finanze	12.185.100.000	
Bilancio e programmazione economica	1.360.880.784.000	
Grazia e giustizia	8.500.000.000	
Affari esteri	55.500.000.000	
Pubblica istruzione	185.000.000.000	
Interno	99.959.000	
Lavori pubblici	1.734.374.484.000	
Trasporti	198.265.167.000	
Difesa	70.620.675.000	
Agricoltura e foreste	314.222.782.000	
Industria, commercio e artigianato	591.700.475.000	
Lavoro e previdenza sociale	20.385.000.000	
Marina mercantile	140.852.812.000	
Partecipazioni statali	496.000.000.000	
Sanità	4.750.000.000	
Turismo e spettacolo	22.153.500.000	
Beni culturali e ambientali	78.375.000.000	
		19.415.225.892.000
TOTALE SPESE FINALI		106.691.896.996.000
TITOLO III. — RIMBORSO DI PRESTITI		12.704.075.161.000
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		119.395.972.157.000

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1979 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

(*milioni di lire*)

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	983.268	16.600	—	—	2.115.065	404.184	495.671	15.929.122	4.984.353	7.762.919	7.619.522	(a) 26.379.610	66.690.314
Finanze	1.704.275	—	—	—	—	387.320	107	300	12	119.671	276.301	775.950	3.263.936
Bilancio e programmazione economica	6.564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.360.881	—	1.367.445
Grazia e giustizia	20	—	669.674	—	—	—	—	4.136	—	—	—	—	673.830
Affari esteri	—	—	—	—	185.734	53.546	—	26.290	—	67.625	—	—	333.195
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	8.990.832	—	3	—	—	—	—	8.990.835
Interno	74.550	—	—	1.035.018	—	20	100	405.780	—	—	9.193.541	—	10.709.009
Lavori pubblici	14.000	—	80.000	—	—	123.936	523.838	140.700	375.567	592.785	42	—	1.850.868
Trasporti	350	—	—	—	—	—	—	—	653.201	—	—	—	653.551
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	426	—	—	—	426
Difesa	—	4.218.330	—	835.530	—	—	20.890	—	44.400	—	—	—	5.119.150
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	449.357	—	—	449.357
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	614.708	—	—	614.708
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	4.391.554	—	—	—	—	4.391.554
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.274	—	—	64.274
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	2.050	465.892	1.610	—	—	469.552
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	498.266	—	—	498.266
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	185.347	—	—	—	—	185.347
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	70.434	—	—	—	33.770	—	—	104.204
Beni culturali e ambientali	—	—	—	—	—	262.028	—	48	—	—	—	—	262.076
	2.783.027	4.234.930	749.674	1.870.548	2.300.799	10.292.300	1.040.606	21.085.330	6.523.851	10.204.985	18.450.287	27.155.560	106.691.897

a) Di cui milioni 12.229.998 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1979 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI									
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	Somme non attribuibili	TOTALE
	(milioni di lire)									
Tesoro	194.266	231.765	2.619.971	613.949	24.739.815	12.657.935	1.672.800	43.724	(a) 9.794.736	52.568.955
Finanze	—	857.950	16.303	730.521	412.117	65.800	1.137.749	30.559	752	3.251.751
Bilancio e programmazione economica	—	2.044	94	1.187	3.238	—	—	—	—	6.563
Grazia e giustizia	—	420.746	7.290	203.601	33.678	—	—	—	15	665.330
Affari esteri	—	147.847	3.541	42.838	79.466	—	4.000	—	3	277.695
Pubblica istruzione	—	8.187.177	50.342	212.453	355.853	—	—	—	10	8.805.835
Interno	—	883.378	36.357	176.141	9.607.686	—	1.250	—	4.098	10.708.910
Lavori pubblici	—	46.744	5.100	63.256	1.241	—	2	—	150	116.493
Trasporti	—	31.618	2.017	20.153	401.483	—	15	—	—	455.286
Poste e telecomunicazioni	—	151	—	274	1	—	—	—	—	426
Difesa	—	1.983.772	153.023	2.793.723	57.969	—	38.000	—	22.042	5.048.529
Agricoltura e foreste	—	84.580	6.224	11.120	33.105	—	—	—	105	135.134
Industria, commercio e artigianato	—	12.066	1.010	4.879	5.046	—	5	—	2	23.008
Lavoro e previdenza sociale	—	99.623	550	16.273	4.254.721	—	—	—	2	4.371.169
Commercio estero	—	3.934	405	410	59.524	—	—	—	1	64.274
Marina mercantile	—	12.676	655	6.904	308.344	—	120	—	—	328.699
Partecipazioni statali	—	1.802	130	331	2	—	—	—	1	2.266
Sanità	—	19.456	1.210	103.542	55.045	—	1	—	1.343	180.597
Turismo e spettacolo	—	2.591	304	1.045	78.109	—	—	—	1	82.050
Beni culturali e ambientali	—	100.002	796	56.092	26.803	—	3	—	5	183.701
	194.266	13.129.922	2.905.322	5.058.686	40.513.246	12.723.735	2.853.945	74.283	9.823.266	87.276.671

a) Di cui milioni 7.540.198 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 1.330.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	TOTALE
	(*milioni di lire*)							
Tesoro	—	—	5.686.525	707.953	211.108	2.213.389	(*a*) 5.302.385	14.121.360
Finanze	12.078	—	107	—	—	—	—	12.185
Bilancio e programmazione economica	—	—	1.360.881	—	—	—	—	1.360.881
Grazia e giustizia	—	—	8.500	—	—	—	—	8.500
Affari esteri	500	—	55.000	—	—	—	—	55.500
Pubblica istruzione	—	—	185.000	—	—	—	—	185.000
Interno	—	—	100	—	—	—	—	100
Lavori pubblici	1.103.445	500	630.430	—	—	—	—	1.734.375
Trasporti	125.583	302	72.380	—	—	—	—	198.265
Difesa	20.000	49.400	1.221	—	—	—	—	70.621
Agricoltura e foreste	21.055	—	278.168	—	15.000	—	—	314.223
Industria, commercio e artigianato	—	113	591.587	—	—	—	—	591.700
Lavoro e previdenza sociale	—	—	20.385	—	—	—	—	20.385
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	—
Marina mercantile	342	2.502	137.009	—	1.000	—	—	140.853
Partecipazioni statali	—	—	171.000	325.000	—	—	—	496.000
Sanità	—	2.750	2.000	—	—	—	—	4.750
Turismo e spettacolo	—	—	22.153	—	—	—	—	22.153
Beni culturali e ambientali	53.250	2.200	22.925	—	—	—	—	78.375
	1.336.253	57.767	9.245.371	1.032.953	227.108	2.213.389	5.302.385	19.415.226

(*a*) Di cui milioni 4.689.800 riguardano gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO TRIENNALE 1979/1981

	1979	1980	1981
	(milioni di lire)		
ENTRATE			
1. - Tributarie	46.752.276	53.351.250	58.472.500
2. - Extratributarie	16.763.713	17.454.270	21.284.100
3. - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	84.654	93.690	98.593
(di cui: riscossioni crediti)	(7.366)	(11.399)	(12.900)
4. - Totale entrate finali	63.600.643	70.899.210	79.855.193
5. - Accensioni di prestiti	55.795.329	62.243.970	65.015.509
6. - Totale complessivo entrate	119.395.972	133.143.180	144.870.702
SPESE			
7. - Correnti	87.276.671	97.246.170	111.225.170
8. - In conto capitale	19.415.226	21.855.291	18.480.743
(di cui: operazioni finanziarie)	(3.473.450)	(3.444.218)	(3.296.120)
9. - Totale spese finali	106.691.897	119.101.461	129.705.913
10. - Rimborso prestiti	12.704.075	14.038.219	15.161.289
11. - Totale complessivo spese	119.395.972	133.139.680	144.867.202
Risparmio pubblico (1 + 2 — 7)	23.760.682 (-)	26.440.650 (-)	31.468.570 (-)
Saldo netto da finanziare (4 — 9)	43.091.254 (-)	48.202.251 (-)	49.850.720 (-)
Indebitamento netto	39.625.170 (-)	44.769.432 (-)	46.567.500 (-)
Ricorso al mercato (4 — 11)	55.795.329 (-)	62.240.470 (-)	65.012.009 (-)

ALLEGATO A

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1979/1981: ANALISI PER CATEGORIE DELLE ENTRATE FINALI

(milioni di lire)

	1979	1980	1981
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito . . .	21.147.000	25.593.300	28.097.200
Tasse e imposte sugli affari	16.859.250	18.575.400	20.703.150
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	6.588.365	6.875.750	7.185.800
Monopoli	1.760.000	1.896.500	2.063.150
Lotto, lotterie ed altre attività di gioco . . .	397.661	410.300	423.200
	46.752.276	53.351.250	58.472.500
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Proventi speciali	214.723	271.220	316.100
Proventi di servizi pubblici minori	232.979	253.150	276.150
Proventi dei beni dello Stato	42.290	43.100	43.300
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	117.645	117.250	123.800
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	561.514	487.500	413.750
Ricuperi rimborsi e contributi	13.877.694	14.259.250	17.804.900
Partite che si compensano nella spesa . . .	1.716.868	2.022.800	2.306.100
	16.763.713	17.454.270	21.284.100

segue ALLEGATO A

	1979	1980	1981
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			
Vendita di beni immobili e affrancazione di canoni	3.005	4.800	5.500
Ammortamento di beni patrimoniali	74.283	77.491	80.193
Rimborso di anticipazioni di crediti vari del Tesoro	7.366	11.399	12.900
	84.654	93.690	98.593
Totale entrate finali . . .	63.600.643	70.899.210	79.855.193

ALLEGATO B

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1979/1981: ANALISI DELLE SPESE FINALI PER CATEGORIE ECONOMICHE

(milioni di lire)

	1979	1980	1981
SPESE CORRENTI			
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	194.266	208.562	235.538
Personale in attività di servizio	13.129.922	14.567.890	15.256.977
Personale in quiescenza	2.905.322	3.188.264	3.422.075
Acquisto di beni e servizi	5.058.686	5.663.634	5.302.566
Trasferimenti	40.513.246	50.355.961	61.433.520
Interessi	12.723.735	14.059.491	15.183.985
Poste correttive e compensative delle entrate	2.853.945	3.290.699	3.672.138
Ammortamenti	74.283	77.492	80.193
Somme non attribuibili	9.823.266	5.834.177	6.638.178
Totale spese correnti	87.276.671	97.246.170	111.225.170
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	1.336.253	1.539.855	1.527.176
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico dello Stato	57.767	97.873	118.026
Trasferimenti	9.245.371	13.019.445	9.711.721
Partecipazioni azionarie e conferimenti	1.032.953	432.215	195.003
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	227.108	512.861	469.352
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	2.213.389	2.499.142	2.631.765
Somme non attribuibili	5.302.385	3.753.900	3.827.700
Totale spese in conto capitale	19.415.226	21.855.291	18.480.743
Totale spese finali	106.691.897	119.101.461	129.705.913

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1979/1981: ANALISI DELLE SPESE FINALI PER SEZIONI

(milioni di lire)

	1979	1980	1981
SPESE			
Amministrazione generale	2.783.027	2.950.345	3.184.315
Difesa nazionale	4.234.930	4.624.175	4.108.215
Giustizia	749.674	797.150	836.010
Sicurezza pubblica	1.870.548	1.917.250	1.957.050
Relazioni internazionali	2.300.799	2.567.100	2.849.120
Istruzione e cultura	10.292.300	11.674.500	12.309.180
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	1.040.606	1.596.105	1.783.160
Azione ed interventi nel campo sociale	21.085.330	29.177.955	38.482.807
Trasporti e comunicazioni	6.523.851	7.376.625	8.101.275
Azione ed interventi nel campo economico	10.204.985	13.603.271	10.225.040
Interventi a favore della finanza regionale e locale	18.450.287	20.476.315	21.666.050
Oneri non ripartibili	27.155.560	22.340.670	24.203.691
Totale delle spese finali	106.691.897	119.101.461	129.705.913

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1979/1981

(milioı

	Ferrovie			Poste		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
ENTRATE						
Correnti	3.140.031	3.461.565	3.802.245	(*a*) 1.755.991	(*b*) 1.843.015	(*c*) 1.998.895
Conto capitale	1.009.219	1.038.145	1.147.935	269.210	308.808	346.637
	4.149.250	4.499.710	4.950.180	2.025.201	2.151.823	2.345.532
Accensione di prestiti	2.159.986	2.252.496	1.268.735	837.060	1.085.803	1.217.015
Totale complessivo entrate	6.309.236	6.752.206	6.218.915	2.862.261	3.237.626	3.562.547
SPESE						
Correnti	4.663.930	4.990.326	5.322.270	(*a*) 2.501.524	(*b*) 2.840.342	(*c*) 3.138.852
Conto capitale	1.298.000	1.382.100	397.600	328.316	361.806	383.934
	5.961.930	6.372.426	5.719.870	2.829.840	3.202.148	3.522.786
Rimborso prestiti	347.306	379.780	499.045	32.421	35.478	39.761
Totale complessivo spese	6.309.236	6.752.206	6.218.915	2.862.261	3.237.626	3.562.547
Risparmio pubblico	1.523.899 (-)	1.528.761 (-)	1.520.025 (-)	745.533 (-)	997.327 (-)	1.139.957 (-)
Saldo netto da finanziare	1.812.680 (-)	1.872.716 (-)	769.690 (-)	804.639 (-)	1.050.325 (-)	1.177.254 (-)
Ricorso lordo al mercato	2.159.986 (-)	2.252.496 (-)	1.268.735 (-)	837.060 (-)	1.085.803 (-)	1.217.015 (-)
(di cui: anticipazioni del Tesoro a copertura del disavanzo)	(1.229.986)	(1.267.496)	(1.268.735)	(732.889)	(972.632)	(1.117.015)

(*a*) Di cui milioni 113.594 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.
(*b*) Di cui milioni 111.927 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.
(*c*) Di cui milioni 122.515 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

ALLEGATO D

CIFRE DI SINTESI E RISULTATI DIFFERENZIALI

di lire)

TELEFONI			ANAS			MONOPOLI		
1979	1980	1981	1979	1980	1981	1979	1980	1981
678.881	735.987	801.270	461.301	630.532	790.818	676.029	735.297	785.194
380.857	410.580	443.400	494.775	599.160	698.008	10.000	11.050	11.934
1.059.738	1.146.567	1.244.670	956.076	1.229.692	1.488.826	686.029	746.347	797.128
30.000	30.000	29.000	973.000	800.000	800.000	—	—	—
1.089.738	1.176.567	1.273.670	1.929.076	2.029.692	2.288.826	686.029	746.347	797.128
(*a*) 710.200	(*b*) 769.494	(*c*) 837.801	461.301	630.532	790.818	656.485	714.226	762.836
369.707	395.480	422.500	1.380.382	1.264.845	1.314.958	29.000	31.520	33.642
1.079.907	1.164.974	1.260.301	1.841.683	1.895.377	2.105.776	685.485	745.746	796.478
9.831	11.593	13.369	87.393	134.315	183.050	544	601	650
1.089.738	1.176.567	1.273.670	1.929.076	2.029.692	2.288.826	686.029	746.347	797.128
31.319 (-)	33.507 (-)	36.531 (-)	—	—	—	19.544	21.071	22.358
20.169 (-)	18.407 (-)	15.631 (-)	885.607 (-)	665.685 (-)	616.950 (-)	544	601	650
30.000 (-)	30.000 (-)	29.000 (-)	973.000 (-)	800.000 (-)	800.000 (-)	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1979/1981

(milioı

	FERROVIE			POSTE		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
ENTRATE CORRENTI						
Categoria I. - Vendita beni e servizi	2.192.638	2.491.950	2.734.230	1.573.771	1.658.054	1.797.891
Categoria II. - Trasferimenti . . .	888.543	912.265	1.008.115	66.884	71.314	76.765
Categoria III. - Redditi	25.850	27.350	29.900	541	520	524
Categoria IV. - Poste correttive . .	—	—	—	(*a*) 114.795	(*b*) 113.127	(*c*) 123.715
Categoria V. - Somme non attribuibili	33.000	30.000	30.000	—	—	—
Totale entrate correnti . . .	3.140.031	3.461.565	3.802.245	1.755.991	1.843.015	1.998.895
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Categoria VI. - Vendita beni patrimoniali	26.900	27.000	27.000	1.210	1.135	1.268
Categoria VII. - Ammortamenti . .	711.000	712.000	712.500	268.000	307.673	345.369
Categoria VIII. - Trasferimenti . .	271.319	299.145	408.435	—	—	—
Categoria X. - Prelevamenti dai fondi di riserva	—	—	—	—	—	—
Totale entrate in conto capitale . . .	1.009.219	1.038.145	1.147.935	269.210	308.808	346.637
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . .	4.149.250	4.499.710	4.950.180	2.025.201	2.151.823	2.345.532

(*a*) Di cui milioni 113.594 quale avanzo dell'azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'azienda postale.

(*b*) Di cui milioni 111.927 quale avanzo dell'azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'azienda postale.

(*c*) Di cui milioni 122.515 quale avanzo dell'azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'azienda postale.

ALLEGATO E

ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

di lire)

TELEFONI			ANAS			MONOPOLI		
1979	1980	1981	1979	1980	1981	1979	1980	1981
634.099	684.477	742.875	7.205	7.315	7.315	632.668	687.383	733.447
8.840	10.510	12.130	427.736	596.862	757.148	30	33	36
242	300	365	1.000	1.000	1.000	330	365	394
35.700	40.700	45.900	25.010	25.005	25.005	43.001	47.516	51.317
—	—	—	350	350	350	—	—	—
678.881	735.987	801.270	461.301	630.532	790.818	676.029	735.297	785.194
500	500	500	20	20	20	—	—	—
380.357	410.080	442.900	3.145	3.145	3.145	10.000	11.050	11.934
—	—	—	491.610	595.995	694.843	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
380.857	410.580	443.400	494.775	599.160	698.008	10.000	11.050	11.934
1.059.738	1.146.567	1.244.670	956.076	1.229.692	1.488.826	686.029	746.347	797.128

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1979/198

(milio

	Ferrovie			Poste		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
SPESE CORRENTI						
Personale	2.434.297	2.574.305	2.738.505	1.574.818	1.756.150	1.933.094
Acquisto beni e servizi	1.026.305	1.115.095	1.208.275	403.628	483.758	542.867
Trasferimenti	24.471	19.301	14.740	3.870	29.453	(a) 28.645
Interessi	400.207	494.300	563.700	122.601	135.690	150.061
Poste correttive	77.050	85.600	95.100	(a) 115.227	(b) 113.755	(c) 124.505
Ammortamenti	700.000	700.000	700.000	268.000	307.674	345.369
Somme non attribuibili	1.600	1.725	1.950	13.380	13.862	14.311
Totale spese correnti	4.663.930	4.990.326	5.322.270	2.501.524	2.840.342	3.138.852
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Costituzione capitali fissi	1.295.900	1.380.000	395.500	328.316	361.806	383.934
Trasferimenti	—	—	—	—	—	—
Partecipazioni	2.000	2.000	2.000	—	—	—
Costituzione fondo di riserva	100	100	100	—	—	—
Totale spese in conto capitale	1.298.000	1.382.100	397.600	328.316	361.806	383.934
Totale complessivo spese	5.961.930	6.372.426	5.719.870	2.829.840	3.202.148	3.522.786

(*a*) Di cui milioni 113.594 quale avanzo dell'azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'azienda postale.

(*b*) Di cui milioni 111.927 quale avanzo dell'azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'azienda postale.

(*c*) Di cui milioni 122.515 quale avanzo dell'azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'azienda postale.

ALLEGATO F

ALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE ECONOMICHE

lire)

TELEFONI			ANAS			MONOPOLI		
1979	1980	1981	1979	1980	1981	1979	1980	1981
133.805	147.508	159.442	101.232	103.363	104.914	121.005	122.521	123.794
55.610	66.399	76.195	126.533	175.593	216.623	511.676	565.401	610.634
(*b*) 114.152	(*c*) 117.405	128.446	111	181	231	4.248	4.694	5.070
17.661	19.469	21.963	202.760	320.869	437.889	1.374	1.518	1.639
8.540	8.558	8.780	25.020	25.016	25.016	8.002	8.843	9.550
380.357	410.080	442.900	3.145	3.145	3.145	10.000	11.050	11.934
75	75	75	2.500	2.365	3.000	180	199	215
710.200	769.494	837.801	461.301	630.532	790.818	656.485	714.226	762.836
369.707	395.480	422.500	1.274.637	1.196.100	1.242.213	24.000	26.520	28.642
—	—	—	105.745	68.745	72.745	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000	5.000	5.000
369.707	395.480	422.500	1.380.382	1.264.845	1.314.958	29.000	31.520	33.642
1.079.907	1.164.974	1.260.301	1.841.683	1.895.377	2.105.776	685.485	745.746	796.478

Modificazioni apportate dalle successive Note di variazioni del Governo e dagli emendamenti approvati dalla Camera:

Gli stati di previsione sono stati approvati nel testo del Governo, con le modificazioni alle tabelle nn. 1 (Entrata), 2 (Tesoro), 8 (Interno), 9 (Lavori pubblici), 10 (Trasporti), 13 (Agricoltura), 15 (Lavoro e Previdenza sociale), 19 (Sanità) e 21 (Beni culturali e ambientali), derivanti dalle Note di variazioni di cui agli stampati 2432-*bis* e 2432-*ter*.

Alla Tabella 2 (Tesoro) sono state inoltre apportate con emendamenti approvati dalla Camera le seguenti modifiche:

Al capitolo n. 1007 « Spese per la Camera dei deputati » *lo stanziamento è aumentato da* 112.700 milioni *a* 114.700 milioni; *e conseguentemente al capitolo n. 6854* « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine » *lo stanziamento è diminuito da* 305.500 milioni *a* 303.500 milioni.

Al capitolo n. 5926 « Fondo comune da ripartire tra le Regioni a statuto ordinario » *lo stanziamento è aumentato da* lire 1.809.111.949.000 *a* lire 1.829.111.949.000; *e conseguentemente al capitolo n. 6856* « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » *lo stanziamento è diminuito da* lire 7.560.198.000.000 *a* lire 7.540.198.000.000.

Di conseguenza nell'elenco n. 6, allegato al medesimo stato di previsione, i seguenti accantonamenti sono ridotti come appresso:

liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazionalizzazione ..... milioni 5.500;

potenziamento del Corpo della guardia di finanza ..... milioni 85;

norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero ..... milioni 7.000;

norme sui servizi antincendi negli aeroporti ..... milioni 7.415.

Conseguentemente, sono modificati i riassunti ed il riepilogo delle tabelle.